

SEDUTA n. 30 del 12.10.1994

Presidenza del Presidente Tretter

Ore 10.25

PRESIDENTE: Prego i signori Consiglieri di prendere posto. Abbiamo iniziato tardi i lavori del Consiglio, perché è stato chiesto dal Presidente del Consiglio provinciale di Trento di poter indire una conferenza dei capigruppo, per discutere e sentire la redazione della RAI di Trento. E' stato chiesto anche dal gruppo del SVP di poter utilizzare questo tempo per la riunione di gruppo.

Prego di procedere all'appello nominale.

WILLEIT: *(segretario):(fa l'appello nominale)*
(Sekretär):(ruf die Namen auf)

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Bolzonello, Casagranda, Di Puppò, Durnwalder, Fedel e Montefiori.

Diamo lettura del processo verbale della precedente seduta.

WILLEIT: *(segretario):(legge il processo verbale)*
(Sekretär):(verliest das Protokoll)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna, il processo verbale si intende approvato.

Comunicazioni:

In data 11 ottobre 1994 il consigliere Giorgio Holzmann ha comunicato che per la interrogazione n. 33, già all'ordine del giorno, chiede risposta scritta.

Informo il Consiglio che lunedì alle ore 10.00 abbiamo programmato un incontro con il consiglio di amministrazione dell'Autostrada. E' stata fatta una richiesta oggi, da parte di una delegazione di lavoratori della RAI di Trento sulla tematica attuale del ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo. Avrei programmato, se tutti sono d'accordo, un incontro con i capigruppo, visto che ci incontriamo alle 10.00, di incontrarci alle 9.00 per sentire questa delegazione dei lavoratori della RAI.

Allora alle ore 9.00 abbiamo l'incontro con la RAI e alle 10.00 l'incontro con il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'autostrada.

La parola alla cons. Zendron sull'ordine dei lavori.

ZENDRON: Presidente, chiedo che si valuti l'opportunità di un incontro con il consiglio provinciale di Trento e la sede RAI di Trento, come abbiamo fatto a Bolzano, dove abbiamo avuto un incontro capigruppo del consiglio provinciale di Bolzano con i lavoratori della sede RAI di Bolzano. Adesso non so se sia il caso che il Consiglio regionale si incontri con i capigruppo di una sede invece che di tutte due, che si mettano d'accordo e si fa una cosa comune.

PRESIDENTE: Era quello che auspicavo, visto che questo documento, che è stato approvato nel coordinamento dei Presidenti dei Consigli regionali, è sempre stato presente quando si trattavano questi importanti argomenti. Questa mattina si è tenuto un incontro con i capigruppo, promosso dal Presidente del Consiglio provinciale Alessandrini e da questo incontro è emerso il bisogno, l'urgenza di incontrarci tutti, capigruppo della provincia di Trento e della provincia di Bolzano.

E' un invito che faccio ai capigruppo di trovarci lunedì alle ore 9.00.

Passiamo alla trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 15: Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali della regione (presentato dalla Giunta regionale).**

La parola al cons. Atz.

ATZ: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Damit die Zweifel ausgeräumt werden können: Es bestehen auch hier in diesem Abänderungsantrag Zweifel, ob er rechtens ist - sagt man mir. Die Techniker bestätigen, daß wir im Artikel 2 zwar über die Person Vizebürgermeister abgestimmt haben, aber wir haben im Artikel 2 über die Person Vizebürgermeister in Städten abgestimmt, in den Gemeinden oberhalb 13.000 Einwohnern. Somit sagen uns die Techniker, daß er selbstverständlich rechtens ist. Jetzt im Artikel 64, in dem wir von den Kleingemeinden sprechen, soll dieser Passus eventuell wieder vorgesehen werden. Er erscheint der SVP jedoch nicht wichtig genug, um hier wieder Polemiken heraufzubeschwören, weshalb wir, weil wir wollen, daß dieses Gesetz endlich weitergeht, diesen Antrag zurückziehen.

(Onorevole Presidente! Illustri colleghi e colleghe !

Prendo la parola per esprimere alcune valutazioni in ordine alla obiezioni mosse circa l'illegittimità dell'emendamento presentato. Questo consesso ha adottato una decisione ben precisa in merito alla figura del vicesindaco prevista all'art. 2, tuttavia tale decisione si riferisce ai comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti. Gli esperti mi hanno segnalato che non persiste, in ordine a questo emendamento, motivo di illegittimità. Dal momento che l'art. si riferisce ai comuni minori, proponiamo il reinserimento di questa norma. Tuttavia, la SVP non ritiene questo aspetto di una importanza tale da compromettere l'andamento dei lavori, e dal momento che ci preme portare a termine l'esame del presente disegno di legge, ritiriamo l'emendamento testè citato.)

PRESIDENTE: L'emendamento è ritirato. Rimane l'art. 64. Qualcuno intende intervenire sull'art. 64? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 64 è approvato.

Ritorniamo all'art. 55, che era stato sospeso. La lettura dell'articolo è stata fatta. Ci sono due emendamenti, uno a firma Willeit e l'altro a firma Benedetti.

Il primo emendamento recita: va aggiunta la frase "Nei comuni ladini della provincia di Bolzano e nei comuni ladini della provincia di Trento i bolli di sezione devono essere trilingui, rispettivamente bilingui.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? La parola al cons. Willeit.

WILLEIT: Grazie. Non ritengo necessario spiegare l'emendamento, basta leggere la frase che precede l'emendamento: "per la provincia di Bolzano i bolli di sezione devono essere bilingui". Dunque, se devono essere bilingui per le sezioni in tutta la provincia di Bolzano, è conforme alla normativa sull'uso delle lingue, che nelle sezioni ladine debba essere utilizzata anche la lingua ladina, dunque tutte tre le lingue e lo stesso va esteso anche ai comuni ladini della provincia di Trento.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento Willeit? La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Eventualmente si poteva prevedere "Nei comuni delle località ladine della provincia di Bolzano" e precisare le località ladine della provincia di Bolzano, si possono fare trilingue.

PRESIDENTE: Allora vuole emendarlo lei cons. Willeit? Va aggiunta la frase "Nei comuni delle località ladine" invece che "nei comuni ladini". La modifica è questa.

Pongo in votazione l'emendamento Willeit. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Willeit è approvato.

Procediamo con l'emendamento Benedetti ed altri, che avevo letto ieri, sostitutivo dell'art. 55. Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? La parola al cons. Benedetti.

BENEDETTI: E' solo, come ho spiegato ieri, un articolo che prevede in pratica non il richiamo a leggi, ma che esplicita più chiaramente quali sono gli intenti e quindi ha solo una natura tecnica e penso non ci siano problemi.

PRESIDENTE: E' stato utile questo chiarimento da parte del cons. Benedetti. Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Benedetti, che sostituisce l'art. 55 è approvato.

(Mozione di sfiducia - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco)

1. L'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dai seguenti:

"Art. 11

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno tre quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Art. 11 bis

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco)

1. Nei comuni della provincia di Trento, in caso di dimissioni del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano le dimissioni del sindaco o del vicesindaco eletto direttamente producono gli effetti di cui al comma 2.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del vicesindaco eletto direttamente, il consiglio comunale rimane in carica e si procede alla elezione del solo sindaco o del sindaco e del vicesindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dall'assessore anziano.

3. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

4. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal vicesindaco eletto direttamente sono irrevocabili."

DENICOLO':

Art. 65

(Mißtrauensantrag - Rücktritt, Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall, Enthebung von den Amtsbefugnissen oder Ableben des Bürgermeisters)

1. Der Artikel 11 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird durch die nachstehenden Artikel 11 und 11 bis ersetzt:

"Art. 11
(Mißtrauensantrag)

1. Die Ablehnung eines Vorschlags des Bürgermeisters oder des Gemeindeausschusses von seiten des Gemeinderates zieht nicht deren Rücktritt nach sich.
2. Der Bürgermeister und der Gemeindeausschuß verfallen ihres Amtes, wenn die absolute Mehrheit der Ratsmitglieder durch Namensaufruf einen von mindestens drei Fünfteln der zugeteilten Ratsmitglieder unterzeichneten begründeten Mißtrauensantrag genehmigt. Der Mißtrauensantrag darf nicht früher als zehn Tage und nicht später als dreißig Tage nach seiner Einreichung beraten werden. Wird der Antrag angenommen, so wird der Gemeinderat aufgelöst und ein Kommissär ernannt.

Art. 11 bis
(Rücktritt, Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall, Enthebung von den Amtsbefugnissen
oder Ableben des Bürgermeisters)

1. Bei Rücktritt des Bürgermeisters in den Gemeinden der Provinz Trient verfällt der Gemeindeausschuß und der Gemeinderat wird aufgelöst. Der Gemeinderat und der Gemeindeausschuß bleiben bis zur Wahl des neuen Gemeinderates und des neuen Bürgermeisters im Amt. Die Befugnisse des Bürgermeisters werden vom Vizebürgermeister ausgeübt. In den Gemeinden der Provinz Bozen zieht der vom Bürgermeister oder vom direkt gewählten Vizebürgermeister eingereichte Rücktritt die im Absatz 2 genannten Wirkungen nach sich.
2. Bei dauernder Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall oder Ableben des direkt gewählten Bürgermeisters bzw. Vizebürgermeisters bleibt der Gemeinderat im Amt und nur der Bürgermeister bzw. der Bürgermeister und der Vizebürgermeister werden neu gewählt. Die Befugnisse des Bürgermeisters werden vom Vizebürgermeister oder, bei Abwesenheit, dauernder Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall oder Ableben vom ältesten Assessor ausgeübt.
3. Der Vizebürgermeister ersetzt den Bürgermeister bei dessen Abwesenheit oder zeitweiliger Verhinderung sowie im Falle einer gemäß Artikel 15 Absatz 4 bis des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen späteren Änderungen, gefaßten Maßnahme der Enthebung von den Amtsbefugnissen.
4. Der vom Bürgermeister oder vom direkt gewählten Vizebürgermeister eingereichte Rücktritt ist unwiderruflich."

PRESIDENTE: All'art. 65 sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, a firma della Giunta recita: Nel comma 1 dell'articolo 11-comma 2 le parole "tre quinti dei consiglieri assegnati" sono sostituite con le parole "due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento ed almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano."

Nel comma 2 dell'articolo 11 bis:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Nei comuni della regione in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco.";
- il comma 2 è soppresso;
- nel comma 4 le parole "o del vicesindaco eletto direttamente" sono soppresse.

E' stato presentato un emendamento a firma Chiodi, Alessandrini, Viola, che recita: Al comma 1 dell'articolo 11 bis, le parole "Nei comuni della provincia di Trento, in caso di dimissioni" sono sostituite dalle parole "In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso". L'ultimo periodo dello stesso comma 1, art. 11 bis, ("Nei comuni della provincia di Bolzano... - fino a - ...producono gli effetti di cui al comma 2") è soppresso. Il comma 2 dell'articolo 11 bis è abrogato.

E' stato presentato un altro emendamento, sempre a firma Chiodi ed altri, che recita: il comma 1 dell'art. 65 è così emendato: Al comma 2 dell'articolo 11, le parole "tre quinti" sono sostituite dalle parole "un terzo".

C'è un altro emendamento, a firma Benedetti ed altri, che recita: il comma 2 è sostituito dal seguente: "Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza qualificata dei sue terzi dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario."

Prego dare lettura degli emendamenti in lingua tedesca.

DENICOLO': Abänderungsantrag der Regierung:

Im Absatz 1 werden im Wortlaut des Artikels 11 Absatz 2 die Worte "drei Fünfteln der zugeteilten Ratsmitglieder" durch die Worte "zwei Fünfteln der zugeteilten Ratsmitglieder in den Gemeinden der Provinz Trient und mindestens einem Viertel der zugeteilten Ratsmitglieder in den Gemeinden der Provinz Bozen" ersetzt.

Im Absatz 2 werden im Wortlaut des Artikels 11 bis der Absatz 1 durch den nachstehenden ersetzt:

"1. Bei Rücktritt, dauernder Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall oder Ableben des Bürgermeisters in den Gemeinden der Region verfällt der Gemeindeausschuß und der Gemeinderat wird aufgelöst. Der Gemeinderat und der Gemeindeausschuß bleiben bis zur Wahl des neuen Gemeinderates und des neuen Bürgermeisters im Amt. Die Befugnisse des Bürgermeisters werden vom Vizebürgermeister oder, bei dessen

Abwesenheit, dauernder Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall oder Ableben, vom ältesten Assessor ausgeübt".

Der Absatz 2 wird gestrichen.

Im Absatz 4 werden die Worte "oder vom direkt gewählten Vizebürgermeister" ebenfalls gestrichen.

Der nächste Abänderungsantrag von den Abg. Wanda Chiodi, Alessandrini und Viola:

Absatz 1 des Artikels 65 wird wie folgt abgeändert:

In Absatz 1 des Artikels 11 bis werden die Worte "bei Rücktritt des Bürgermeisters in den Gemeinden der Provinz Trient" durch die Worte "Bei Rücktritt, dauernder Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall oder Ableben des Bürgermeisters" ersetzt. Der letzte Satz des ersten Absatzes des Artikels 11 bis ("In den Gemeinden der Provinz Bozen... bis... im Absatz 2 genannten Wirkungen nach sich.") ist aufgehoben.

Absatz 2 des Artikels 11 bis ist aufgehoben.

Ein weiterer Antrag der Abg. Chiodi u.a.

Absatz 1 des Artikels 65 wird wie folgt abgeändert:

In Absatz 2 des Artikels 11 werden die Worte "drei Fünfteln" durch die Worte "einem Drittel" ersetzt.

Und schließlich Abänderungsantrag des Abg. Benedetti u.a.

Absatz 2 wird durch den nachstehenden ersetzt:

2. Der Bürgermeister und der Gemeindeausschuß verfallen ihres Amtes, wenn die qualifizierte Mehrheit der zwei Drittel der Ratsmitglieder durch Namensaufruf einen von mindestens zwei Fünfteln der zugeteilten Ratsmitglieder in der Provinz Trient und mindestens einem Viertel der zugeteilten Ratsmitglieder in der Provinz Bozen unterzeichneten begründeten Mißtrauensantrag genehmigt. Der Mißtrauensantrag darf nicht früher als zehn Tage und nicht später als dreißig Tage nach seiner Einreichung beraten werden. Wird der Antrag angenommen, so wird der Gemeinderat aufgelöst und ein Kommissär ernannt.

PRESIDENTE: Informo l'aula che l'emendamento Benedetti decade, perché è stato recepito e altrettanto quello della collega Chiodi. Rimane in piedi l'emendamento presentato dalla Giunta.

La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Volevo precisare che gli emendamenti presentati dal PDS e dalla Giunta sono quasi simili, quello della Giunta è più completo e va a modificare la legge 1 ed è conseguente questa modifica al nuovo sistema elettorale e agli articoli che abbiamo trovato nel titolo I, riguarda la mozione di sfiducia, che non è più costruttiva, come era prima previsto nell'art. 10, ma è una mozione che se venisse approvata farebbe decadere il consiglio comunale.

L'ultimo comma riguarda l'elezione diretta del vicesindaco che è stata tolta.

PRESIDENTE: Diciamo per correttezza che la Giunta ha recepito la proposta Chiodi, per cui se viene votata la proposta della Giunta decade l'emendamento Chiodi.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 65? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'articolo così emendato è approvato.

Art. 66
(Attribuzioni del consiglio comunale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente:

"1 bis. Il consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del sindaco neo-eletto. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, il consiglio comunale prende altresì atto dell'alternanza nella carica di sindaco e vicesindaco, qualora il documento programmatico la preveda."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente:

"2 bis. Nei comuni della provincia di Trento, in luogo di quanto disposto dalla lettera n) del comma 2, il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge."

All'art. 66 è stato presentato un emendamento, da parte della Giunta, che recita: Nel comma 1 le parole "Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, il consiglio comunale prende altresì atto dell'alternanza nella carica di sindaco e vicesindaco, qualora il documento programmatico la preveda." sono soppresse.

Prego dare lettura nel testo tedesco.

DENICOLO':

Art. 66
(Funktionen des Gemeinderates)

1. Im Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird nach Absatz 1 der nachstehende Absatz 1 bis eingefügt:

"1 bis) Der Gemeinderat behandelt und genehmigt das programmatische Dokument des neugewählten Bürgermeisters. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 13.000 Einwohnern nimmt der Gemeinderat außerdem die

Abwechslung des Amtes des Bürgermeisters bzw. des Vizebürgermeisters zur Kenntnis, falls dies im programmatischen Dokument vorgesehen ist."

2. Im Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird nach dem Absatz 2 der nachstehende Absatz 2 bis eingefügt:

"2 bis) In den Gemeinden der Provinz Trient beschließt der Gemeinderat anstelle dessen, was im Absatz 2 Buchstabe n) vorgesehen wird, die Festlegung der Richtlinien für die Ernennung und Namhaftmachung der Vertreter der Gemeinde bei Körperschaften, Betrieben und Einrichtungen sowie die Ernennung der Vertreter des Gemeinderates bei Körperschaften, Betrieben und Einrichtungen, die ihm ausdrücklich durch Gesetz vorbehalten ist.

Es liegt ein Abänderungsantrag der Regierung vor:

Im Absatz 1 bis werden die nachstehenden Worte gestrichen: "In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 13.000 Einwohnern nimmt der Gemeinderat außerdem die Abwechslung des Amtes des Bürgermeisters bzw. des Vizebürgermeisters zur Kenntnis, falls dies im programmatischen Dokument vorgesehen ist."

PRESIDENTE: La Giunta intende illustrare l'emendamento? Prego, assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Per dire che anche questo articolo era stato formulato nel momento che si prevedeva l'elezione diretta del vicesindaco, allora era possibile anche l'alternanza perché tutte due quelle figure erano elette direttamente dal popolo. Togliendo il vicesindaco si deve modificare questo articolo, non prevedendo più la possibilità di alternanza fra sindaco e vicesindaco.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 66? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'articolo così emendato è approvato.

Art. 67

(Attribuzioni della giunta comunale)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente:

"01. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali."

All'art. 67 è stato presentato un emendamento, a firma Benedikter, Leitner e Klotz, che recita: L'art. 67 è soppresso".

DENICOLO':

Art. 67

(Funktionen des Gemeindeausschusses)

1. Im Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird vor dem Absatz 1 der nachstehende Absatz 01 eingefügt:

"01) Der Ausschuß arbeitet mit dem Bürgermeister bei der Verwaltung der Gemeinde zusammen und übt seine Tätigkeit durch Kollegialbeschlüsse aus."

Dazu ein Abänderungsantrag der Abg. Benedikter, Leitner und Klotz:
Artikel 67 ist zu streichen.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Wir haben in der Gemeindeordnung, die am 4. Jänner 1993 als Regionalgesetz in Kraft getreten ist, den Artikel 14, in dem es heißt: "Der Ausschuß führt sämtliche Verwaltungsakte aus, die nicht durch Gesetz oder durch die Satzung dem Rat vorbehalten sind und nicht in die im Gesetz oder in der Satzung vorgesehenen Zuständigkeiten des Bürgermeisters, der Organe der dezentralen Stellen, des Gemeinsekretärs oder der leitenden Beamten fallen; er erstattet jährlich dem Rat Bericht über seine Tätigkeit, führt die allgemeinen Anweisung des Rates aus und legt dem Rat eigene Vorschläge und Anregungen vor." Damit ist der Gemeindeausschuß ein eigenes Organ, das seine Zuständigkeiten und seinen Verantwortungsbereich hat, während hier - ich weiß, daß das im Staatsgesetz vorgesehen ist, aber wir haben diesbezüglich nicht alles übernommen - käme, daß es Aufgabe des Ausschusses ist, mit dem Bürgermeister in der Verwaltung der Gemeinde zusammenzuarbeiten und daß er Beschlüsse fassen kann.

Später kommt im Artikel 68 die andere Bestimmung: "Der Bürgermeister ist das einzige verantwortliche Organ der Gemeindeverwaltung." Also der Ausschuß wird sozusagen entmachtet, so wie der Gemeinderat selbstverständlich auch, denn das einzige verantwortliche Organ der Verwaltung der Gemeinde ist der Bürgermeister, was gegen, möchte ich sagen, gegen Verfassungsgrundsätze ist, auch wenn es bisher sonst niemand in Italien angefochten hat. Ich glaube, wir müßten es anfechten, auch weil im Artikel 61 des Autonomiestatutes vorgesehen ist, daß eben die Gemeindeorgane - gemeint sind diese drei Organe: der Gemeinderat, der Gemeindeausschuß und der Bürgermeister - den verhältnismäßigen Bestand der Wähler der jeweiligen Sprachgruppe widerspiegeln sollen. Der Ausschuß wird im Sinne dessen, was dann im Artikel 68 steht, vollkommen selbständiger Befugnisse, selbständiger Verantwortung, beraubt, was wir meiner Ansicht nach auch aufgrund unserer primären

Gesetzgebungsgewalt nicht übernehmen sollten, auch wenn es als Staatsgesetz inzwischen in Kraft getreten ist, daß nämlich eben der direkt gewählte Bürgermeister das allein verantwortliche Organ der Gemeinde ist.

Daher beantrage ich, daß wir das streichen und bei dem belassen, was im Artikel 14 der Gemeindeordnung, die erst vor anderthalb Jahren in Kraft getreten ist, vorgesehen wird.

(L'art. 14 del nuovo ordinamento dei comuni, entrato in vigore il 4 gennaio 1993 con legge regionale recita: "La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso." Da ciò ne deriva che la giunta comunale è un organo con proprie potestà e responsabilità, mentre con la presente legge si intende sancire - so che detta norma è contenuta nella legge nazionale ma desidero controbattere che questa non è, finora, stata recepita alla lettera - che la giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

All'art. 68 della presente legge è inoltre previsto che "il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune." Ciò equivale ad una delegittimazione della giunta comunale e lo stesso dicasi per il consiglio, in quanto l'unico organo responsabile è il sindaco. Ritengo che ciò contrasti con i principi costituzionali anche se nel resto del Paese tale norma non è stata impugnata. Sono però dell'avviso che essa vada impugnata proprio perché l'art. 61 dello Statuto d'autonomia riferito agli organi comunali, che sono il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco, stabilisce che la loro composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici. In base al dettato dell'art. 68 la giunta viene privata delle sue competenze e della sua responsabilità. Essendo alla Regione stata assegnata la competenza primaria in questo settore, sono dell'avviso che non vada recepita la norma della legge nazionale, ovvero che il sindaco eletto direttamente è l'organo responsabile del comune.

Proponiamo quindi che detta norma venga stralciata e che venga mantenuto quanto disposto dall'art. 14 del nuovo ordinamento dei comuni che è entrato in vigore circa un anno e mezzo fa.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Praticamente come è posto qui, si parla di collaborazione con il sindaco e naturalmente le deliberazioni vengono sempre assunte in forma collegiale, non è che il sindaco assuma deliberazioni in prima persona, ma sono deliberazioni assunte in forma collegiale e c'è una collaborazione degli assessori e non è che vada a stravolgere più di tanto, è una precisazione che penso possa tranquillamente rimanere.

PRESIDENTE: Lei intende replicare cons. Benedikter? Prego.

BENEDIKTER: Nur zu sagen: Dann braucht es diese Bestimmung nicht, Herr Assessor Giovanazzi. Wenn sie so ausgelegt werden könnte, dann braucht es sie nicht, denn daß der Ausschuß mit dem Bürgermeister zusammenarbeitet, versteht sich von selber und ist ein leeres Wort, wenn es nicht die Bedeutung hat, daß Beschlüsse gefaßt werden können, aber letzten Endes allein der Bürgermeister verantwortlich ist. Also verantwortliche Beschlüsse, verantwortliche Entscheidungen usw. faßt nur der Bürgermeister. Hier wird die ganze Verantwortung und Eigenständigkeit, die eigene Zuständigkeit des Ausschusses gestrichen. Deswegen bestehe ich, daß darüber abgestimmt wird. Hier bei uns hat die Gemeindeautonomie eine andere Tradition als in Italien, das ist seit den 50ziger Jahren so. Unter Österreich-Ungarn war eine echte Gemeindeautonomie, eine echte Autonomie sozusagen von Haus aus, ohne daß es Gesetze gebraucht hätte, und diese echte Gemeindeautonomie hat man seitdem immer wieder betont.

Abgesehen davon ist diese Bestimmung auch gegen die Europäische Charta der Gemeindeautonomie, in der man sagt, daß die Gemeindeversammlung an sich alle Macht ausübt, was örtlich entschieden werden kann, was mit den örtlichen Mitteln entschieden werden kann, und sie bedient sich eventuell auch einer Exekutive, die aber vom Gemeinderat abhängt, aber eine Exekutiv heißt eben, daß diese - und das wäre der Ausschuß -, dann tatsächlich entscheidende Befugnisse ausübt und nicht nur so ein Hilfsorgan des Bürgermeisters ist, der letzten Endes alles entscheidet, der für alles verantwortlich ist.

(Desidero solamente replicare all'assessore Giovanazzi che stante l'interpretazione da lui fornita non sarebbe necessario introdurre siffatta disposizione. Ritengo cosa ovvia che la Giunta collabori con il sindaco e sarebbe quindi una disposizione superflua, se non interpretata nel senso che possono venir adottate delle deliberazioni per le quali in ultima analisi è responsabile il sindaco. Il sindaco è quindi l'organo che adotta le deliberazione e che se ne assume la responsabilità. Con questa disposizione si intende privare la giunta della propria autonomia, delle sue competenze e della sua responsabilità. Pertanto insisto che questo consesso si esprima su questo argomento. A differenza del resto del Paese, i nostri comuni godono di una certa autonomia sin dagli anni '50. Sotto l'impero austro-ungarico il comune disponeva di una vera e propria autonomia senza che ciò fosse imposto per legge e l'importanza di tale autonomia è sempre stata condivisa.

A prescindere da questo aspetto desidero far presente che siffatta norma contrasta anche con la Carta europea dell'amministrazione locale che stabilisce che il consiglio comunale, a cui è assegnato il potere a livello locale deve adottare le decisioni rientranti nell'ambito locale e, a riguardo, può disporre di organi esecutivi responsabili nei suoi confronti. Nel nostro caso l'organo esecutivo è la giunta comunale che deve aver la potestà di esercitare in proprio delle competenze senza essere un

organo ausiliario del sindaco che in ultima analisi è l'unico organo responsabile del comune.)

PRESIDENTE: Qualcun altro sull'emendamento? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento Benedikter. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 14 voti favorevoli e 13 voti contrari l'emendamento è approvato, quindi l'articolo è soppresso.

Art. 68
(Attribuzioni del sindaco)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dai seguenti:

"1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del rispettivo consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

1 bis. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.

1 ter. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio."

2. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 le parole: "Qualora il consiglio non deliberi" sono sostituite dalle parole: "Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora il consiglio non deliberi".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente:

"5 bis. Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, la Giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 58. Il sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 22, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali."

All'art. 68 è stato presentato un emendamento, a firma dei cons. Benedikter, Leitner e Klotz, che recita: Al comma 1 le parole "ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune" sono soppresse.

Un altro emendamento, a firma della Giunta recita: dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

"Art. 68 bis
(Consigli circoscrizionali)

1. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente:

"3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione, che è disciplinato con regolamento."

2. Dopo il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente:

"4bis. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento conseguenti a quanto disposto dal comma 3, si applicano le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale. La Giunta regionale adotta con regolamento la necessaria disciplina integrativa."

DENICOLO':

Art. 68
(Funktionen des Bürgermeisters)

1. Im Artikel 15 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird der Absatz 1 durch nachfolgende Absätze ersetzt:

"1. Der Bürgermeister wird von den Bürgern in allgemeiner und direkter Wahl gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gewählt; er ist Mitglied des entsprechenden Gemeinderates und ist das für die Verwaltung der Gemeinde verantwortliche Organ.

1 bis) Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde, beruft den Gemeindeausschuß ein und führt dessen Vorsitz; dasselbe gilt für den Gemeinderat, falls kein Vorsitzender des Gemeinderates vorgesehen ist. Er überwacht ferner die Tätigkeit der Dienste und Ämter sowie die Ausführung der Rechtsakte.

1 ter) In den Gemeinden der Provinz Trient ernennt der Bürgermeister die Mitglieder des Gemeindeausschusses, darunter einen Vizebürgermeister, und teilt dies dem Gemeinderat in der ersten Sitzung nach der Wahl zusammen mit dem Vorschlag über die allgemeinen Regierungsrichtlinien mit. Die allgemeinen Regierungsrichtlinien werden vom Gemeinderat erörtert und mit einem eigens dazu erstellten Dokument genehmigt. Der Bürgermeister kann mit begründeter Mitteilung an den Gemeinderat einen oder mehrere Assessoren abberufen."

2. Im Artikel 15 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden in Absatz 5 die Worte "Beschließt der Rat" durch die Worte "Beschließt der Rat in den Gemeinden der Provinz Bozen" ersetzt.

3. Im Artikel 15 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird nach dem Absatz 5 folgender Absatz hinzugefügt:

"5 bis) In den Gemeinden der Provinz Trient sorgt der Bürgermeister auf der Grundlage der vom Gemeinderat festgesetzten Richtlinien für die Ernennung, die Namhaftmachung und die Abberufung der Vertreter der Gemeinde bei Körperschaften, Betrieben und Einrichtungen. Sämtliche Ernennungen und Namhaftmachungen müssen binnen fünfundvierzig Tagen nach dem Amtsantritt oder innerhalb der Ablauffrist des vorhergehenden Auftrags vorgenommen werden. Ist dies nicht der Fall, so ergreift die Landesregierung die Ersatzmaßnahmen im Sinne des Artikels 58. Der Bürgermeister ernennt ferner die Verantwortlichen der Ämter und der Dienste, sorgt für die Zuteilung und Festlegung der Leitungsaufträge und der Aufträge an außenstehende Mitarbeiter nach den im Artikel 22 und in den jeweiligen Gemeindegesetzen und -verordnungen festgelegten Modalitäten und Grundsätzen."

Es liegt ein Abänderungsantrag, unterzeichnet von den Abg. Benedikter, Leitner und Klotz vor.

Artikel 68 Absatz 1: Die Worte "und das für die Verwaltung der Gemeinde verantwortliche Organ" streichen.

Zudem ein Änderungsantrag der Regierung.

Nach Artikel 68 wird der nachstehende neue Artikel eingefügt:

"Art. 68 bis
(Stadt- und Ortsviertelräte)

1. Im Artikel 20 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird der Absatz 3 durch den nachstehenden ersetzt:

'3. Der Stadt- und Ortsviertelrat vertritt die Interessen der Einwohner des Viertels im Rahmen der Gesamtgemeinde und wird in direkter Wahl gewählt. Das Wahlsystem wird in der Satzung bestimmt und mit Verordnung geregelt.'

2. Im Artikel 20 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird nach Absatz 4 der nachstehende neue Absatz hinzugefügt:

'4 bis. Bis zur Genehmigung der Satzungsänderungen und der Verordnung gemäß Absatz 3 werden die für die Wahl des jeweiligen Gemeinderates geltenden Bestimmungen angewandt. Der Regionalausschuß erläßt mit Verordnung die notwendigen Ergänzungsbestimmungen.'"

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, intende illustrare l'emendamento? A lei la parola.

BENEDIKTER: Da kommen wir zum zweiten Fall. Es soll gestrichen werden, daß der Ausschuß nur mit dem Bürgermeister zusammenarbeiten darf. Der Bürgermeister ist das allein verantwortliche Organ der Gemeinde, steht hier. Weder der Gemeinderat noch der Gemeindeausschuß haben in dem Sinn etwas zu sagen, daß sie eine Verantwortung tragen. Man wundert sich, denn das ist an sich, wie gesagt, verfassungswidrig. Wir, der Regionalrat Trentino-Südtirol, haben 1993 den Artikel 15 der neuen Gemeindeordnung

beschlossen, in dem die Funktionen des Bürgermeisters aufgezählt werden: Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde, beruft den Rat und den Ausschuß ein und hat deren Vorsitz; er überwacht die Tätigkeit der Dienste und Ämter..., er übt die Funktionen aus, die ihm durch Gesetze, die Satzung und die Verordnungen zugewiesen worden sind, und überwacht ferner die Ausübung jener Aufgaben, die der Staat, die Region oder die Provinz der Gemeinde übertragen haben. ...Dann: Der Bürgermeister ist außerdem dafür zuständig, im Rahmen der Landesgesetze und aufgrund der vom Gemeinderat festgelegten Richtlinien die Öffnungszeiten der Geschäfte ...usw.

Er hat bestimmte Funktionen, aber er sollte nicht das allein verantwortliche Organ sein, denn daneben sind dem Gemeinderat und dem Gemeindeausschuß zusammen mit dem Bürgermeister gewisse Beschlüsse vorbehalten, wie wir wissen. Ich verstehe sozusagen das Staatsgesetz oder den staatlichen Gesetzgeber nicht. Wir kommen zur Figur eines sogenannten Amtsbürgermeisters, eines "podestà", den wir in Erinnerung haben, oder jedenfalls ich habe ihn in guter Erinnerung, zurück. Denn wenn der Bürgermeister allein verantwortlich ist, dann ist er das was unter dem Faschismus eben der "podestà" war. Ich glaube, das war nicht der Zweck der Gemeindeordnung, und es war auch nicht der Zweck, daß man sagt, bitte z.B. in Bozen: die 72 Prozent Italiener könnten einen Bürgermeister wählen, der der Alleanza Nazionale angehört, wie auch die letzten Wahlen gezeigt haben. Meiner Ansicht nach geht deswegen die Welt nicht unter. Aber warum soll dieser Bürgermeister jetzt vom Regionalrat, eigens noch vom Regionalrat - hier müssen wir uns meiner Ansicht nach nicht an das Staatsgesetz halten, weil wir ausschließliche Gesetzgebungsgewalt haben - als allein verantwortliches Organ der Gemeindeverwaltung neu geschaffen werden? Das kommt mir vor haben wir nicht nötig. Abgesehen davon - ich kann mich gut erinnern - haben wir 1950 im Regionalrat da drüben, nicht hier, wo jetzt die Provinz Trient ist, sondern dort drüben, gesagt, daß wir doch im Vergleich zu Italien eine andere Tradition der Gemeindeautonomie haben, die es in Italien gar nie gegeben hat, die hat es nur im alten Österreich gegeben und an die halten wir uns. Deswegen gaben wir den Organen der Gemeinde, angefangen vom Gemeinderat, mehr Macht als es in Italien der Fall war. Auch abgesehen davon, daß inzwischen, wie gesagt, die europäische Gemeindeautonomiecharta oder Kommunalautonomiecharta in Kraft getreten ist, die Italien auch ratifizieren wird und in der es heißt, daß alle Macht von den Versammlungen bzw. Gemeinderäten ausgeübt wird, die letzten Endes entscheidend bestimmen und die sich auch eines Exekutivorgans - gemeint ist in erster Linie der Ausschuß - bedienen können. Unter Umständen auch so wie es in der Schweiz der Fall ist, wo es nur Beschlüsse der Gemeindeversammlung gibt. Alles andere sind reine Durchführungsorgane, die von Beamten versehen werden können.

Deswegen bin ich der Ansicht, daß wir uns diese Bestimmung nicht leisten brauchen, daß wir sie nicht übernehmen brauchen, denn gerade jetzt, wo die Besorgnis besteht, daß in Bozen jemand gewählt werden könnte, der kein geleiteter Faschist ist, ein ungeleiteter oder so, sollte nicht gesagt werden können: ja, der ist der allein Verantwortliche für die Stadt mit hunderttausend Einwohnern. Daher bitte ich -

ich hoffe, daß hier schon eine Mehrheit auch von der Südtiroler Volkspartei dafür stimmt -, daß man diese Bestimmung nicht übernimmt.

(Veniamo ora al secondo caso. Si vuole escludere che la Giunta possa collaborare con il sindaco. Il sindaco diventa l'unico organo responsabile del Comune, c'è scritto qui. Né il Consiglio comunale Né la Giunta hanno voce in capitolo, nel senso che non hanno responsabilità. E ci si stupisce, in quanto ciò è, di per sé, anticostituzionale. Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha approvato nel 1993 l'art. 15 del nuovo ordinamento dei comuni, nel quale vengono elencate le funzioni del sindaco: il sindaco rappresenta il Comune, convoca il Consiglio e la Giunta e li presiede; vigila sulle attività dei servizi ed uffici..., svolge funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto o dagli ordinamenti e vigila sulla attuazione delle funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia al Comune. Nell'ambito delle leggi provinciali e sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio comunale il sindaco ha inoltre anche competenza in materia di apertura dei negozi ecc.

Egli ha pertanto determinate funzioni; tuttavia non dovrebbe l'unico ad assumersi la responsabilità, in quanto anche al Consiglio comunale ed alla Giunta insieme al sindaco competono certe decisioni, come ben sappiamo. Io non capisco la cosiddetta legge nazionale o il legislatore statale. Si ritorna praticamente alla figura di un cosiddetto "sindaco d'ufficio", un potestà, come quello che ancora ricordiamo, perlomeno io. Perché se il sindaco diventa l'unico responsabile, torna ad essere il "potestà", come sotto il fascismo. Ritengo che non era questo l'obiettivo dell'ordinamento dei comuni, come non era nemmeno quello di evitare che il 72 per cento degli italiani a Bolzano potesse eleggere un sindaco appartenente ad Alleanza Nazionale, visti i risultati delle ultime elezioni. Non penso che questo sarebbe poi la fine del mondo. Ma Perché ora il Consiglio regionale - e qui non dovremmo attenerci alla legge nazionale poiché abbiamo potere legislativo esclusivo - vuole un sindaco che sia l'unico organo responsabile della amministrazione comunale? Mi sembra che ciò non sia proprio necessario. A prescindere da questo, ricordo bene che nel 1950 il Consiglio regionale, che si riunì là dove ora c'è la Provincia di Trento, affermò il principio che rispetto al resto d'Italia noi avevamo un'altra tradizione di autonomia comunale, a cui ci saremmo collegati, che non esisteva ancora in Italia, ma ci derivava dalla vecchia tradizione austro-ungarica. Per questa ragione decidemmo di dare agli organi dei comuni, iniziando dal Consiglio comunale, più potere rispetto al resto del territorio nazionale. A parte il fatto che nel frattempo è entrata in vigore la Carta delle autonomie comunali che è stata anche ratificata dall'Italia e nella quale si afferma che tutto il potere viene esercitato dalle assemblee ovvero dai consigli comunali, che decidono in modo vincolante e che possono servirsi anche di un organo esecutivo - e qui si intende principalmente la Giunta comunale -. Praticamente come avviene in Svizzera dove le delibere sono adottate dall'assemblea comunale. Per il resto si tratta di organi esecutivi, la cui attività può essere svolta direttamente dai funzionari.

Per questo sono dell'avviso che non sia necessaria questa norma e non sia opportuno recepirla, proprio ora che c'è il pericolo che venga eletto a Bolzano un

sindaco fascista che poi diverrebbe il solo responsabile di una città di 100.000 abitanti. Per questa ragione chiedo che non venga recepita questa norma, e spero che la Südtiroler Volkspartei non voti a favore.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. E' stata chiesta la votazione dell'emendamento Benedikter per scrutinio segreto.

Prego distribuire le schede.

(segue votazione a scrutinio segreto)

(Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz)

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini)

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende: 58
Ja-Stimmen: 20
Nein-Stimmen: 35
weiße Stimmzettel: 3

Damit ist der Abänderungsantrag zum Absatz 1 des Artikels 68 abgelehnt.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito della votazione:

votanti: 58
voti favorevoli: 20
voti contrari: 35
astensioni: 3

L'emendamento al comma 1 dell'art. 68 è quindi respinto.

PRÄSIDENT: Es kommt dann noch ein Zusatzantrag...

Also, wir stimmen jetzt ab, wenn keine weiteren Wortmeldungen zum Artikel 68 gegeben sind. Dann kommen wir zu 68 bis. Das ist ein eigener Artikel und somit wird er dann eingeschoben.

Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel 68 ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? Die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? 5 dagegen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Artikel 68 genehmigt.

PRESIDENTE: C'è ancora un emendamento aggiuntivo...

Se nessun altro chiede la parola sull'art. 68, passiamo alla votazione. Passiamo all'art. 68 bis. Si tratta di un articolo 68 bis che viene inserito a questo punto.

Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. La maggioranza. Contrari? 5 voti contrari. Astenuti?

Con 5 voti contrari e 10 astensioni ed il resto di voti favorevoli l'art. 68 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zum Artikel 68 bis, der als Abänderungsantrag des Ausschusses vorgelegt worden ist. Ich verlese ihn... schon verlesen. Gut, dann können wir über ihn abstimmen. Wortmeldungen dazu? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 68 ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? Die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Artikel ohne Gegenstimme genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 68 bis, presentato dalla Giunta come emendamento. Ne do lettura. ...E' già stato letto. Allora passiamo alla votazione. Chi desidera intervenire? Nessuno. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. La maggioranza. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 7 astensioni e il resto di voti favorevoli l'articolo è approvato senza alcun voto contrario.

PRÄSIDENT:

Art. 69

(Haushaltsplan und Finanzplanung)

1. Im Artikel 31 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden die Worte "20. November" durch die Worte "30. November" ersetzt.

2. Im Artikel 31 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird der Absatz 8 durch folgende Absätze ersetzt:

"8. Die Landesausschüsse Trient und Bozen genehmigen kraft Übertragung seitens der Region die Mustervorlagen des Haushaltsvoranschlags und des Rechnungsabschlusses. 8 bis) Die Pflicht, den mehrjährigen Haushaltsplan nach Absatz 2 zu erstellen, gilt für die Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 10.000 Einwohnern.

Art. 69

(Bilancio e programmazione finanziaria)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole "20 novembre" sono sostituite dalle parole "30 novembre".

2. Il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dai seguenti:

"8. Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, approvano i modelli di bilancio di previsione e di conto consuntivo.

8 bis. L'obbligo di predisporre il bilancio pluriennale di cui al comma 2 è previsto per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti."

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über diesen Artikel 69 ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? Die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 9 Enthaltungen.

Ohne Gegenstimme bei 9 Enthaltungen genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora votiamo l'articolo 69. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. La maggioranza. Contrari? Nessuno. Astenuti? 9 astensioni.

Senza alcun voto contrario e 9 astensioni l'articolo è approvato.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum

Art. 70

(Vorlegung des Haushaltsvoranschlages und vorläufige Haushaltsgebarung)

1. Im Artikel 32 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird der Absatz 1 durch den nachstehenden ersetzt:

"1. Der Entwurf des Haushaltsvoranschlages ist dem Gemeinderat innerhalb 31. Oktober jedes Jahres vom Gemeindeausschuß vorzulegen."

Dazu gibt es einen Änderungsantrag, den lese ich gleich mit. 70 bis - den lesen wir danach. Wir stimmen zuerst über den Artikel 70 ab.

Art. 70

(Presentazione del bilancio di previsione
e gestione provvisoria)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il progetto di bilancio di previsione deve essere presentato dalla giunta comunale al consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno."

PRÄSIDENT: Danke. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel 70 ab... Bitte? Nein, es ist ein Zusatzantrag, der danach kommt. Wer stimmt dafür? Bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen ohne Gegenstimme mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie. Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora votiamo l'art. 70. Prego? No, si tratta dell'emendamento aggiuntivo che tratteremo in seguito. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 6 astensioni e senza alcun voto contrario l'articolo è approvato a maggioranza.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zum

Art. 70 bis
(Rechnungsprüfer)

Im Artikel 35 Absatz 8 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird die Zahl "3.000" durch die Zahl "5.000" ersetzt.

"Art. 70bis
(Revisori dei conti)

"1. Nel comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 la cifra "3.000" è sostituita dalla cifra "5.000".

PRÄSIDENT: Abg. Gasperotti wollte eine Erklärung dazu. Wollen Sie auch das Wort? Bitte sehr.

PRESIDENTE: Il cons. Gasperotti desiderava un chiarimento. Lei desidera prendere la parola? Prego.

GASPEROTTI: Non devo illustrare, devo solo chiedere quali sono le motivazioni della proposta della Giunta, in quanto già è un labirinto di cifre, se stabiliamo anche qui 3.000, 5.000, 13.000, 15.000, ci sarà una logica? Se questa proposta ha una logica vorrei conoscerla. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke.

Assessor Giovanazzi möchte das Wort dazu. Bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie.

L'assessore Giovanazzi desidera la parola. Prego.

GIOVANAZZI: Volevo solo precisare che questo emendamento riguarda l'adeguamento alla normativa nazionale, che prevede che fino ai 5.000 abitanti il collegio dei revisori sia composto da 3 componenti. Comunque è da accogliere proprio perché si tratta di un adeguamento alla normativa nazionale.

PRÄSIDENT: Danke schön.

Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich werde dagegen stimmen, denn für uns ist eine Gemeinde bis zu 5.000 Einwohnern eine größere Gemeinde. Es gibt eine große Anzahl von Gemeinden bis zu 5.000 Einwohnern, die als größere Gemeinden gelten und in denen man demokratischerweise schon einen Dreierausschuß vorsehen sollte, sodaß die Rechnungsprüfung nicht durch einen einzigen Rechnungsprüfer erfolgt, wie bis zu 3.000 Einwohnern, sondern eben durch ein Rechnungsprüferkollegium. Wenn man überhaupt Wert darauf legt, daß diese Rechnungsprüfung nicht nur einwandfrei, sondern auch in mehr demokratischer Weise erfolgt, so sollte ein Gedankenaustausch von seiten dieser Prüfer erfolgen. Ich verstehe nicht, warum man hier jetzt auf einmal einen einzigen Rechnungsprüfer in den Gemeinden bis zu 5.000 Einwohner einführen will. Ich verstehe das nicht.

(Io voterò contro, perché per noi un Comune con una popolazione fino a 5.000 abitanti è un Comune di dimensioni abbastanza ragguardevoli. C'è una notevole quantità di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che vengono considerati comuni maggiori e nei quali democraticamente si dovrebbe prevedere un collegio a tre membri, in modo che la revisione dei conti non venga fatta da un solo revisore, come avviene nei comuni fino a 3.000 abitanti, ma appunto da un collegio dei revisori. Se si vuole che la revisione dei conti avvenga in modo corretto ed anche in modo più democratico, dovrebbe esserci un confronto di idee anche tra i revisori. Non capisco perché ora nei comuni fino a 5.000 abitanti si voglia introdurre un unico revisore. Non lo capisco proprio.)

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen?

Abg. Berger hat das Wort. Bitte schön.

PRESIDENTE: Chi altro desidera intervenire?

La parola al cons. Berger. Prego.

BERGER: Herr Präsident!

Vielleicht zu diesem Antrag, den ich auch mitunterzeichnet habe, nur zwei Worte. Wir reden von Entbürokratisierung. Wir reden von Einsparungen und ich habe auch als Gemeindeausschußmitglied in vielen Jahren, seitdem diese Rechnungsprüfer eingeführt worden sind, gesehen, daß in kleineren Gemeinden auch bis zu 5.000 Einwohner - ich rede jetzt nicht, daß eine Gemeinde mit 4.000 Einwohnern eine kleine Gemeinde ist - es immer wieder Probleme gibt, die Rechnungsprüfer erstens zu finden, und zweitens ist es auch ein erheblicher finanzieller Aufwand für die Gemeinde, sie zu bezahlen. Ich glaube, daß die Gemeindeverwaltung und auch die

Beschlußfassungen in der Gemeinde genügenden Kontrollorganen und Kontrollinstanzen ausgesetzt sind, daß es nicht mehr unbedingt notwendig ist, in solchen Gemeinden auch noch drei Rechnungsprüfer zu bezahlen und zu beauftragen, weil es mit einem Rechnungsprüfer als Kontrollorgan auch getan ist. Dies eben im Sinne der Entbürokratisierung und auch der Kosteneinsparung.

(Signor Presidente!

Vorrei dire solo due parole in merito a questo emendamento, che porta anche la mia firma. Stiamo parlando di sburocratizzazione, di risparmi ed io nella mia lunga esperienza di membro della Giunta comunale ho potuto constatare che da quando sono stati introdotti i revisori, nei piccoli comuni fino a 5.000 abitanti - e non sto discutendo ora se un Comune con 4.000 abitanti sia un piccolo Comune o no - ci sono sempre stati, primo, problemi a trovare i revisori dei conti e, secondo, notevoli oneri finanziari per il Comune. Ritengo che l'amministrazione comunale ed anche le delibere del Comune siano comunque già sottoposte a sufficienti controlli, senza che sia necessario dover anche incaricare e pagare tre revisori dei conti, visto che un revisore può svolgere benissimo questo compito da solo. Tutto questo rientra anche in un'ottica di risparmio e di sburocratizzazione.)

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Berger.

Sind weitere Wortmeldungen dazu? Ich sehe keine. Dann stimmen wir über den Abänderungsantrag der Abg. Atz, Feichter und Berger ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? Die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? 8 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 8 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Berger.

Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione dell'emendamento a firma Atz, Feichter e Berger. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. La maggioranza. Contrari? 8 voti contrari. Astenuti?

Con 8 voti contrari e 6 astensioni l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Wir haben den Abänderungsantrag, mit dem der neue Artikel 70 bis eingeschoben wird, genehmigt und damit kommen wir zum

Art. 71

(Rechnungsprüfer der Konsortien und Gemeindenverbunde)

1. Der Artikel 36 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird durch den nachstehenden ersetzt:

Art. 36

(Rechnungsprüfer der Konsortien und Gemeindenverbunde)

"1. Die Versammlung des Konsortiums und der Rat des Gemeindenverbundes verfahren bei der Ernennung sowie bei der Festlegung der Voraussetzungen und Unvereinbarkeiten der Rechnungsprüfer nach den Vorschriften des Artikels 35, und zwar unter Bezugnahme, was die Zahl der Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums anbelangt, auf die in der Satzung enthaltenen Bestimmungen."

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 71

Art. 71

(Revisore dei conti dei consorzi e unione di comuni)

1. L'articolo 36 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 36

(Revisore dei conti dei consorzi e unione di comuni)

1. L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano, per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti, le disposizioni dell'articolo 35, avuto riferimento, per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile, alle disposizioni contenute nello statuto."

PRÄSIDENT: Danke.

Wer meldet sich zu Wort?

Zur Geschäftsordnung, bitte schön, Frau Abgeordnete.

PRESIDENTE: Grazie.

Chi desidera intervenire?

Sul Regolamento interno. Prego, consigliere.

ZENDRON: Presidente, mi pare di poter dire che non ha fatto votare sull'art. 70, ma solo sull'emendamento all'art. 70.

PRÄSIDENT: Frau Abgeordnete, wir haben schon aufgepaßt. Ich habe zuerst über den Artikel 70 abstimmen lassen und dann erst den Zusatzantrag behandelt, weil der Antrag ein Zusatzantrag war, der einen neuen Artikel einfügt. Deswegen habe ich vorher den Artikel abgeschlossen. Aber ich danke Ihnen trotzdem für die Aufmerksamkeit.

Wortmeldungen zum Artikel 71. Keine. Dann stimmen wir ab. Wer ist dafür? Die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen ohne Gegenstimme genehmigt.

PRESIDENTE: Consigliere, non è vero che non abbiamo prestato attenzione. Ho dapprima posto in votazione l'art. 70 e poi l'emendamento aggiuntivo che introduce un nuovo articolo. Per questo ho concluso prima la trattazione dell'articolo. Comunque grazie per l'attenzione.

Chi desidera intervenire sull'art. 71? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Nessuno. Astenuti?

Con 6 astensioni e senza alcun voto contrario l'articolo è approvato.

PRÄSIDENT: Jetzt kommt der

Art. 72
(Konsortien)

1. Im Artikel 41 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird nach Absatz 4 folgender Absatz eingefügt:

"4 bis) In den Konsortien, die aus den Gemeinden der Provinz Bozen im Sinne von Absatz 1 gebildet sind, ist in den Satzungen, vorbehaltlich des Grundsatzes, daß die Haftung dem Beteiligungsanteil entspricht, eine unterschiedliche und breitere Zusammensetzung der Versammlung des Konsortiums vorgesehen, und zwar um die proporzmäßige Vertretung der Sprachgruppen in dieser Versammlung zu gewährleisten, unbeschadet dessen, daß die ladinische Sprachgruppe darin vertreten sein kann."

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 72

Art. 72
(ConSORZI)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è inserito il seguente:

"4 bis. Nei consorzi costituiti dai comuni della provincia di Bolzano, ai sensi del comma 1, fermo restando il principio della responsabilità pari alla quota di partecipazione, gli statuti prevedono una diversa e più ampia composizione dell'assemblea consorziale al fine di garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nell'assemblea medesima, fatta salva l'accessibilità al gruppo linguistico ladino."

PRÄSIDENT: Danke.

Hier ist ein Abänderungsantrag von den Abg. Kury, Zendron und Pinter dazu eingebracht worden.

Am Ende des Artikels 1 ist folgender Text einzufügen:

"Dabei ist die Vertretung der politischen Minderheit zu gewährleisten,".

PRESIDENTE: Grazie. E` stato presentato un emendamento a firma dei cons. Zendron e Pinter: Al termine del comma 1 viene inserita la seguente frase: "Va comunque garantita la rappresentanza della minoranza politica".

PRÄSIDENT: Grazie.

Wer meldet sich zu Wort?

Frau Abg. Kury zur Erläuterung. Bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie.

Chi desidera intervenire?

Cons. Kury, per l'illustrazione. Prego.

KURY: Ganz kurz nur zu dieser Abänderung. Im Artikel 41 des Regionalgesetzes Nr. 1 von 1993 geht es um die Konsortien und da regelt der vierte Abschnitt die Vollversammlung der Konsortien. Im vierten Abschnitt wird also fixiert, wer der Vertreter der zusammengeschlossenen Körperschaften ist, nämlich der Bürgermeister. Nun soll mit diesem Zusatzartikel, den hier der Ausschuß vorschlägt, das nicht mehr genügen. Also bis zum heutigen Zeitpunkt konnte der Bürgermeister der betroffenen Gemeinden das Konsortium in der Vollversammlung vertreten.

Nun machen wir ein Gesetz, mit dem der Bürgermeister direkt gewählt wird und gerade in dem Augenblick, wo der Bürgermeister eigentlich vom Volk legitimiert wird, tatsächlich die Gemeinde zu vertreten, genügt diese Vertretung jetzt in einer Vollversammlungen der Konsortien nicht mehr. Insofern würden wir jetzt begrüßen, wenn dieser Abschnitt hier nicht genehmigt würde. Also wenn die Regelung so beibehalten würde, wie sie bis jetzt gewesen ist.

Ich nehme aber nicht an, daß dieser Artikel 72 nicht genehmigt wird und deshalb schlagen wir hier vor, dem vom Ausschuß vorgelegten Artikel 72 einen Zusatz hinzuzufügen. In dem Augenblick, wo die Vollversammlung der Konsortien vergrößert werden soll, damit die ethnische Zusammensetzung gewährleistet ist, sollte bitte auch die Vertretung der politischen Minderheit vertreten sein. Einerseits wird dieser Zusatzantrag damit begründet, daß die ethnische Zusammensetzung mit den drei Bürgermeistern nicht unbedingt die ethnische Zusammensetzung der Gemeinden widerspiegelt, also sollte man die Vollversammlung mit Personen erweitern, damit der ethnische Proporz der Gemeinden widerspiegelt werden kann. Das geht ganz gut, auch wenn wir der Meinung sind, daß der Bürgermeister jetzt eigentlich mehr Legitimation als bisher hätte, die Gemeinde zu vertreten. Allerdings, wenn man die Vollversammlung erweitert, damit sich der ethnische Proporz widerspiegeln kann, dann bitte sollte man auch dafür Sorge tragen, daß die politische Minderheit vertreten ist. Dieser Zusatzantrag von uns will nichts anderes.

(Sarò molto breve. All'art. 41 della legge regionale n. 1 del 1993 è contenuta la norma relativa ai consorzi e all'assemblea del consorzio che sarà composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco etc... Ora

questo articolo aggiuntivo proposto dalla Giunta regionale pare renda insufficiente la norma originaria secondo la quale il sindaco del rispettivo comune poteva rappresentare il consorzio nell'assemblea consorziale.

Invece ora prevediamo che il sindaco venga eletto direttamente dal popolo e nel momento in cui il sindaco viene di fatto legittimato, e può quindi rappresentare effettivamente il comune, tale rappresentanza nell'assemblea dei consorzi non è più sufficiente. Pertanto saremmo a favore se tale passo venisse respinto, quindi se la regolamentazione permanesse così come vige dal 1993.

Però non presupponiamo che questo articolo 72 venga respinto, e quindi proponiamo che all'art. 72 proposto dalla Giunta regionale venga inserito un passo aggiuntivo, ovvero che nel momento in cui l'assemblea consortile deve venire ampliata, deve essere garantita la composizione etnica ed anche quella delle minoranze politiche. Da un lato questo emendamento aggiuntivo viene motivato dal fatto che la composizione etnica con i tre sindaci non sempre rispecchia la composizione etnica dei comuni, con la necessità di ampliare la composizione dell'assemblea consorziale affinché la proporzionale etnica dei comuni venga rispecchiata, e questo mi pare essere positivo, ma dall'altro noi sosteniamo che il sindaco ora dovrebbe avere una maggiore legittimazione a rappresentare il comune. Comunque se si amplia l'Assemblea consorziale, affinché la proporzionale etnica sia rispettata, allora ci si dovrebbe anche attivare affinché la minoranza politica sia rappresentata. Questo è a ciò che mira il nostro emendamento e null'altro.)

PRÄSIDENT: Danke.

Wir eröffnen jetzt die Debatte darüber. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wenn niemand das Wort ergreift, dann schließe ich diesen Teil der Debatte ab und gebe dem Herrn Assessor das Wort, wenn er es wünscht.

Abg. Pinter möchten Sie sprechen? Eigentlich habe ich schon abgeschlossen gehabt, aber bitte.

PRESIDENTE: Grazie.

Apriamo ora la discussione. Chi desidera prendere la parola? Nessuno. Se nessuno desidera prendere la parola, allora chiudo questa parte della discussione e concedo la parola per la replica all'assessore, sempre che desideri intervenire.

Cons. Pinter, desidera intervenire? A dire il vero avrei già chiuso la lista degli oratori.

PINTER: Presidente, volevo suggerire una riscrittura dell'emendamento stesso, nel senso che sia chiaro che la garanzia della rappresentanza delle minoranze viene fatta compatibilmente con l'osservazione delle norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici. Non è che la rappresentanza delle minoranze politiche vada a mettere in discussione quella di carattere linguistico, evidentemente deve essere compatibile con la stessa osservanza, quindi è un principio di tutela delle minoranze politiche, che non va a

discapito delle minoranze linguistiche, cioè che sia chiaro questo, perché evidentemente il primo principio della tutela delle minoranze linguistiche viene garantito.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Pinter.

Jetzt frage ich noch einmal. Möchte noch jemand das Wort ergreifen? Ich sehe niemanden mehr.

Assessore.

PRESIDENTE: Grazie, cons, Pinter,

Ora vorrei chiedere ai presenti se vi è qualcuno che desideri intervenire,

Prego, assessore, ne ha facoltà.

GIOVANAZZI: Con l'aggiunta proposta da Pinter si può anche accogliere l'emendamento.

PRÄSIDENT: Was ist jetzt los?

Ich glaube, es wird gerade geklärt. Abg. Pinter, die Abg. Kury wäre die einzige, die berechtigt wäre zu reden, weil sie das Wort zur Replik hätte, wenn sie will.

Ich sehe keine weitere Wortmeldung

Ja, bitte, Frau Abg. Kury, zur Replik.

PRESIDENTE: Che cosa succede?

Ritengo che si stia cercando ora di chiarire la situazione, cons. Pinter. La cons. Kury sarebbe l'unica ad avere titolo per intervenire, poiché ha diritto di intervenire in fase di replica.

Se nessuno desidera prendere la parola, concedo la parola per la replica alla cons. Kury.

KURY: Ich möchte drei Minuten Zeit haben, damit wir das aussprechen können. Herr Präsident, bitte könnten wir drei Minuten darüber sprechen. Danke schön.

(Desidero intervenire per alcuni minuti, onde poter chiarire esaustivamente questo aspetto.

Vorrei poter intervenire per tre minuti, signor Presidente. Grazie.)

PRÄSIDENT: Wir setzen den Artikel aus und kommen zum nächsten Artikel.

Bitte um Verlesung, Abg. Denicolò.

PRESIDENTE: Sospendiamo l'articolo e passiamo al prossimo.

Prego di dare lettura del prossimo articolo, cons. Denicolò.

DENICOLO':

Art. 73

(Konstruktiver Mißtrauensantrag)

1. Nach Artikel 45 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird folgender Artikel eingefügt:

"Art. 45 bis
(Konstruktiver Mißtrauensantrag)

1. Die Satzung kann die Abberufung oder den konstruktiven Mißtrauensantrag gegenüber den von den Gemeinderäten gewählten Verwaltern von Sonderbetrieben, untergeordneten Einrichtungen und Konsortien vorsehen, und zwar aufgrund eines Antrags, der von mindestens drei Fünfteln der amtierenden Gemeinderatsmitglieder vorgelegt und mit der absoluten Mehrheit der der Gemeinde zugewiesenen Ratsmitglieder nach den in der Satzung festgesetzten Modalitäten genehmigt wird.
2. Die Genehmigung des Mißtrauensantrages führt zur gleichzeitigen Wahl der neuen Vertreter."

PRÄSIDENT: Bitte, Art. 73.

PRESIDENTE: Prego, Art. 73.

Art. 73
(Mozione di sfiducia costruttiva)

1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è inserito il seguente:

"Art. 45 bis
(Mozione di sfiducia costruttiva)

1. Lo statuto può prevedere la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti e di consorzi, eletti dai consigli comunali, sulla base di una mozione presentata da almeno tre quinti dei consiglieri in carica, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, secondo le modalità fissate dallo statuto.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contemporanea elezione dei nuovi rappresentanti."

PRÄSIDENT: Da liegt ein Änderungsantrag vor.

Im Artikel 45 bis Absatz 1 werden die Worte "drei Fünfteln der amtierenden Ratsmitglieder" durch die nachstehenden Worte ersetzt: "zwei Fünfteln der amtierenden Ratsmitglieder in den Gemeinden der Provinz Trient und mindestens einem Viertel der amtierenden Ratsmitglieder in den Gemeinden der Provinz Bozen."

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento.

All'art. 45 bis comma 1 le parole "tre quinti dei consiglieri in carica" sono sostituite dalle seguenti: "due quinti dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Trento e almeno un quarto dei consiglieri in carica nella provincia di Bolzano".

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort?

Niemand. Es geht um den Abänderungsantrag zum Artikel 73 bis, eingebracht vom Ausschuß. Praktisch die Worte "drei Fünfteln der amtierenden Ratsmitglieder" mit "zwei Fünfteln" zu ersetzen.

Abg. Berger, glaube ich, wollen Sie sich zu Wort melden? Bitte schön.

PRESIDENTE: Chi desidera prendere la parola?

Nessuno. Stiamo esaminando un emendamento all'art. 73 bis presentato dalla Giunta regionale che prevede la sostituzione delle parole "tre quinti dei consiglieri in carica" dalle parole "due quinti dei consiglieri in carica".

Cons. Berger, mi pare che desiderasse prendere la parola.

Prego, ne ha facoltà.

BERGER: Zu diesem Änderungsantrag möchte ich nur an die Einbringer die Frage stellen: Warum man die Unterzeichner auf einen so kleinen Nenner gebracht hat, daß ein Viertel der amtierenden Ratsmitglieder vorgesehen wird; das sind bei 20 Gemeinderäten fünf, bei 15 Gemeinderäten sind es vier. Praktisch haben vier Gemeinderäte, die diesen Antrag unterzeichnen, immer wieder die Möglichkeit Mißtrauensanträge einzubringen. Also wird das wahrscheinlich ein Verfahren werden, das in der Geschichte der Gemeinderäte fast auf jeder Tagesordnung sein wird. Deswegen frage ich mich, warum man diese Zahl auf einen so kleinen Nenner gebracht hat. Ich glaube nicht, daß das unbedingt zielführend sein kann.

(In merito a questo emendamento desidero porre un quesito ai presentatori: Perché si deve prevedere una percentuale così bassa di sottoscrittori della mozione di sfiducia, ovvero solamente un quarto dei consiglieri in carica? In caso di venti consiglieri sono 5, di 15 sono quattro. Praticamente quattro consiglieri sottoscrittori di una simile mozione di sfiducia costruttiva hanno la possibilità di ripresentare continuamente mozioni di sfiducia. Probabilmente diventerà una procedura che sarà su quasi ogni ordine del giorno del consiglio comunale. Per questo mi chiedo se questa cifra debba veramente essere portata ad un così piccolo denominatore. Non ritengo che sia assolutamente opportuno.)

PRÄSIDENT: Danke.

Die Frau Abg. Kury möchte das Wort. Bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie.

Concedo ora la parola alla cons. Kury. Prego, ne ha facoltà.

KURY: Ich möchte nur ganz kurz Herrn Berger antworten: Beim Artikel 10 haben wir uns bereits auf diese Zahl geeinigt und jetzt geht es darum, diese Zahl auch hier einzubringen. Ich glaube, die Diskussion ist schon uralte.

(Sarò molto breve nel rispondere al cons. Berger. All'art. 10 avevamo concordato questa cifra ed ora si tratta di inserire la stessa cifra in un altro articolo. Ritengo che la discussione sia superata.)

PRÄSIDENT: Danke.

Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Präsident Grandi, bitte.

PRESIDENTE: Grazie.

Chi desidera prendere la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione.

Prego, Presidente Grandi.

GRANDI: Solo per dire che quanto qui è detto relativamente alla mozione di sfiducia nei consorzi, è stato fatto solo per adeguare il sistema per la parte di Trento, perché per Bolzano rimane inalterato. Quindi per Bolzano non c'è alcuna modifica, questa riguarda solo Trento ed è stata quindi adeguata la proposta per i due sistemi elettorali per i comuni e per i consorzi.

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt über den Abänderungsantrag zum Artikel 73 ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 9 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Abänderungsantrag ohne Gegenstimme genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento all'art. 73. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con 9 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'emendamento è approvato senza voti contrari.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zum gesamten Artikel 73.

Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den so abgeänderten Artikel 73 ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? Danke, die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Danke, niemand. Wer enthält sich der Stimme? 5.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione dell'art. 73 nel suo complesso. Chi desidera prendere la parola? Nessuno. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. La maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 5 astensioni.

PRÄSIDENT: Ist jetzt das Problem geklärt worden zum Artikel...

Einen Augenblick Geduld, dann gehen wir mit dem nächsten Artikel weiter mit dem

Art. 74

(Beschlüsse, die der vorherigen Rechtmäßigkeitskontrolle unterliegen)

1. Im Artikel 51 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden die Worte ", welche neue finanzielle Lasten für die Verwaltung mit sich bringen" gestrichen.

2. Im Artikel 51 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird das Wort "Viertel" durch das Wort "Drittel" ersetzt.

3. Im Artikel 51 Absatz 4 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird das Wort "Viertel" durch das Wort "Drittel" ersetzt.

PRESIDENTE: Il problema è stato ora chiarito...

Un attimo di pazienza per favore, allora continuiamo con il prossimo articolo.

Art. 74

(Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità)

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole ", che comportino nuovi oneri finanziari per l'amministrazione" sono abrogate.

2. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, la parola "quarto" è sostituita dalla parola "terzo".

3. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, la parola "quarto" è sostituita dalla parola "terzo".

PRÄSIDENT: Hier haben wir jetzt Abänderungsanträge dazu.

Benedikter: Die Absätze 2 und 3 sind zu streichen.

Art. 74: I commi 2 e 3 sono soppressi.

Ich lese alle.

Der Absatz 2 wird durch den nachstehenden ersetzt:

2. Im Artikel 51 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 - ist vom Ausschuß - werden im Absatz 2 die Worte "ein Viertel der Ratsmitglieder" durch die nachstehenden Worte ersetzt: "ein Drittel der Ratsmitglieder in den Gemeinden der Provinz Trient oder ein Viertel der Ratsmitglieder in den Gemeinden der Provinz Bozen".

Der Absatz 3 wird durch den nachstehenden ersetzt:

3. Im Artikel 51 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden im Absatz 4 die Worte "ein Viertel der Ratsmitglieder" durch die nachstehenden Worte ersetzt "ein Drittel der Ratsmitglieder in den Gemeinden der Provinz Trient oder ein Viertel der Ratsmitglieder in den Gemeinden der Provinz Bozen".

Und schließlich der letzte Abänderungsantrag der Abg. Kury, Zendron und Bondi.

Nach dem dritten Absatz wird ein neuer Absatz hinzugefügt:

4. Im Artikel 51 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden nach den Worten "Beschlüsse des Gemeindeausschusses" die Worte "und des Gemeinderates" eingefügt.

PRESIDENTE: Ed ora esaminiamo gli emendamenti.

Il primo emendamento è a firma Benedikter e recita: art. 74, I commi 2 e 3 sono soppressi.

Poi abbiamo un emendamento della Giunta regionale che recita: 2. Al comma due dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 la parola "quarto" è sostituita dalle parole "un terzo dei consiglieri nei comuni della provincia di Trento od un quarto dei consiglieri nella provincia di Bolzano"

Ed inoltre al comma 3: "3. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 la parola "quarto" è sostituita dalle parole "un terzo dei consiglieri nei comuni della provincia di Trento od un quarto dei consiglieri nella provincia di Bolzano"

Ed infine abbiamo un altro emendamento a firma Zendron, Kury e Bondi. che recita: Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente nuovo comma: 4. All'art. 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 dopo le parole "deliberazioni della Giunta" sono inserite le parole "e del Consiglio comunale".

PRÄSIDENT: Danke.

Jetzt gehen wir der Reihe nach vor. Zuerst der Streichungsantrag des Abg. Benedikter: Die Absätze 2 und 3 zu streichen.

Bitte schön, Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Grazie.

Ed ora esamineremo gli emendamenti secondo l'ordine di lettura. Il primo è quello del cons. Benedikter teso a sopprimere i commi 3 e 4.

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Der Ausschuß hat hier auch einen Abänderungsantrag eingebracht, mit dem es für Südtirol mit dem Viertel beim alten bleibt und nur für das Trentino wird die Zahl auf ein Drittel hinaufgesetzt. Wenn der Antrag durchgeht und die Trentiner einverstanden sind, dann kann ich meinen zurückziehen.

(La Giunta ha presentato un emendamento con cui per la provincia di Bolzano permane la norma del quarto e per il Trentino invece è stata aumentata a un terzo.

Se tale emendamento viene accolto ed i trentini sono d'accordo, ritiro il mio emendamento.)

PRÄSIDENT: Dann stellen wir ihn einmal zurück.

Dann kommen wir zu dem vom Ausschuß. Das ist der nächste Abänderungsantrag. Wir haben ihn verlesen.

Wer möchte das Wort dazu?

Bitte schön, Abg. Gasperotti.

PRESIDENTE: L'emendamento è ritirato.

Ed ora passiamo all'emendamento della Giunta regionale, che è il prossimo emendamento e di cui abbiamo già dato lettura.

Chi desidera prendere la parola?

Prego, cons. Gasperotti, ne ha facoltà.

GASPEROTTI: Grazie signor Presidente. Non riesco a comprendere questa divisione fra i comuni della provincia di Trento e di Bolzano per quanto riguarda le garanzie e quindi la quantità di consiglieri che possono utilizzare la norma. Chiedo chiarimento all'assessore, perché a me sembra una forzatura il fatto di distinguere anche qui, come se fosse indispensabile sempre essere diversi, su questa questione dell'emendamento presentato dalla Giunta. Chiedo che la provincia di Trento sia alla pari per la provincia di Bolzano per quanto riguarda l'art. 74.

PRÄSIDENT: Danke.

Wenn keine Wortmeldungen sind... Möchte der Ausschuß antworten?

Bitte schön, Herr Assessor Giovanazzi.

PRESIDENTE: Grazie.

Se non vi sono altri oratori iscritti a parlare...

La Giunta regionale desidera prendere la parola?

Prego, assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: La distinzione l'abbiamo proposta perché nei comuni della provincia di Bolzano c'è la necessità che le proposte vengano accolte con un numero inferiore di consiglieri, se i proponenti sono anche in numero inferiore ad un terzo. Abbiamo mantenuto il terzo per quanto riguarda il Trentino, anche perché per una certa fascia di comuni il terzo rappresenta la percentuale assegnata alle minoranze e allora per dare la possibilità di poter chiedere che alcune delibere vengano sottoposte al parere di legittimità.

PRÄSIDENT: Dann können wir darüber abstimmen. Abänderungsantrag des Ausschusses. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? Die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Einer. Wer enthält sich der Stimme? 6.

Eine Gegenstimme, 6 Enthaltungen und der Rest Ja-Stimmen, damit ist der Änderungsantrag zum Artikel 74 genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie.

Passiamo pertanto alla votazione. Chi è a favore dell'emendamento della Giunta è pregato di alzare la mano. La maggioranza. Chi è contrario? Un voto contrario. Chi si astiene? 6 astensioni.

Con un voto contrario, 6 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'emendamento all'art. 74 è approvato.

PRÄSIDENT: Damit ist der Abänderungsantrag des Abg. Benedikter als zurückgezogen erklärt. Richtig?

Dann haben wir noch den Abänderungsantrag der Frau Abg. Kury immer zum Artikel 74. Wir haben ihn schon verlesen.

Bitte zur Erläuterung, Frau Abgeordnete. Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: L'emendamento del cons. Benedikter è ritirato, esatto?

Allora rimane da esaminare ancora l'emendamento della cons. Kury all'art. 74 di cui abbiamo già dato lettura.

Le concedo la parola per l'illustrazione, cons. Kury.

KURY: Danke schön, Herr Präsident.

Hier geht es darum, daß die Beschlüsse kontrolliert werden können, wenn ein Viertel der Ratsmitglieder diese Kontrolle verlangt. In der derzeitigen Gemeindeordnung können allerdings nur solche Beschlüsse kontrolliert werden, die der Ausschuß gefällt hat, und zwar unter der Begründung, daß sie im Widerspruch zu Beschlüssen stehen, die der Gemeinderat gefällt hat.

Ich kenne aus meiner Erfahrung mehrere Beispiele, daß der Gemeinderat Beschlüsse fällt, die zu bereits gefällten Grundsatzbeschlüssen des Gemeinderates im Widerspruch stehen, und ich habe darüber auch schon mit den zuständigen Beamten von der Gemeindeaufsichtsbehörde gesprochen, weil in diesem Augenblick diese Kontrollmöglichkeit flach fällt. Also, auch wenn ein Viertel der Gemeinderatsmitglieder eine Kontrolle verlangen, können sie sie nur über Beschlüsse des Gemeindeausschusses verlangen. Und die Beamten haben mir erzählt, das sei tatsächlich ein Versäumnis in dieser Gemeindeordnung gewesen, und deshalb ersuche ich sowohl den Ausschuß als auch meine Kollegen der Opposition, dieser notwendigen Veränderung wirklich zuzustimmen, damit auch Beschlüsse des Gemeinderates der Kontrolle unterworfen werden können, wenn ein Viertel der Mitglieder des Gemeinderates diese Kontrolle für sinnvoll hält.

(Grazie, signor Presidente!

Questo emendamento tratta del controllo sulle delibere esercitato se un quarto dei consiglieri lo richiedono. Secondo l'attuale ordinamento dei comuni simili delibere possono essere controllate solo si tratta di delibere adottate dalla Giunta

municipale che contrastino con delibere precedentemente adottate dal Consiglio comunale.

Per esperienza posso citare numerosi esempi in cui il consiglio comunale ha adottato delle delibere che contrastavano con delibere di principio adottate dal Consiglio comunale e ne ho già discusso con il funzionario competente dell'ente di vigilanza sugli enti locali, poiché al momento tale possibilità di controllo non sussiste. Per cui se un quarto dei consiglieri chiede un controllo, questo può essere effettuato solamente sulle delibere della Giunta municipale, ed i funzionari mi hanno informato del fatto che tale disciplina dell'ordinamento dei comuni è stata veramente carente. Per questo invito sia la Giunta che i colleghi dell'opposizione a dare il proprio assenso a questa necessaria modifica affinché anche le delibere del consiglio comunale siano soggette a controllo, purché un quarto dei consiglieri lo ritenga opportuno.)

PRÄSIDENT: Danke.

Weitere Wortmeldungen zum Abänderungsantrag der Abg. Kury. Ich sehe keine. Dann stimmen wir ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? 17 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Bei 17 Ja-Stimmen ohne Enthaltung und dem Rest Gegenstimmen ist der Antrag abgelehnt.

Die Abstimmung wiederholen. Eine Überprüfung der Abstimmung beantragen Sie. Dann überprüfen wir die Abstimmung.

Was heißt hier nicht läuten? Der Präsident hat die Verpflichtung dafür zu sorgen, daß die Abgeordneten im Saal bleiben und wenn sie nicht hier sind, dann ruft er sie durch das Läuten herbei und natürlich läute ich.

Wer schließt sich dem Antrag auf Geheimabstimmung an? Haben sich genügend gemeldet?

Bitte um Verteilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: Grazie.

Chi desidera intervenire sull'emendamento della cons. Kury? Nessuno. Passiamo pertanto alla votazione. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. 17 voti favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno.

Con voti 17 favorevoli senza astensioni ed il resto dei voti favorevoli, l'emendamento è respinto.

E' stato chiesto di ripetere la votazione.

E' stata chiesta la verifica del voto a cui procederemo.

Cosa significa che non suoniamo? Il Presidente ha l'obbligo di attivarsi affinché i consiglieri rimangano in sala e se non sono presenti li chiama in Aula suonando la campanella, cosa che faccio anch'io.

Chi aderisce a questa richiesta? Un numero sufficiente di consiglieri, per cui la richiesta di procedere alla votazione a scrutinio segreto è accolta.

Nessun altro consigliere intende intervenire in sede di dichiarazione di voto, per cui procediamo alla votazione.

Prego di distribuire le schede.

(Assume la Presidenza il Presidente Tretter)

(Präsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione dell'emendamento all'art. 74:

votanti	59
schede favorevoli	23
schede contrarie	33
schede bianche	2
schede nulle	1

Il Consiglio non approva.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 74? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti contrari, 6 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 74 è approvato.

Riprendiamo l'art. 72. Era stato sospeso perché è stato riformulato l'emendamento a firma dei cons. Kury, Zendron e Pinter.

La parola alla cons. Kury per l'illustrazione dell'emendamento.

KURY: Noch zur Erinnerung: Es ging darum, eben die Vollversammlung der Konsortien zu erweitern, damit der ethnische Proporz gesichert ist. Unserer Meinung nach sollte natürlich der Sprachenproporz gesichert sein, aber nicht nur sprachlich, sondern auch die politische Minderheit muß vertreten sein.

Also heißt der Abänderungsantrag folgendermaßen: "Dabei ist die Vertretung der politischen Minderheit zu gewährleisten, soweit dies mit der Achtung der Sonderbestimmungen über die Vertretung der Sprachgruppen vereinbar ist."

(Mi sia consentito di ricordare che questo consesso ha discusso sull'opportunità di una più ampia composizione dell'assemblea consorziale al fine di garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici. Noi siamo dell'avviso che oltre alla rappresentanza proporzionale vada garantita anche quella politica e pertanto abbiamo presentato un emendamento dal seguente tenore: "Va comunque garantita la rappresentanza della minoranza politica, compatibilmente con l'assunzione delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.")

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 19 voti favorevoli e 25 contrari, l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 72. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti contrari, 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 72 è approvato.

Art. 75
(Modalità del controllo preventivo
di legittimità degli atti)

1. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sono soppresse le parole "e dell'eccesso di potere".

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sono aggiunte le seguenti parole: ",che devono pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio; decorso inutilmente tale termine la Giunta provinciale adotta i provvedimenti di propria competenza."

All'art. 75 è stato presentato un emendamento, a firma della Giunta, che recita: Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sono aggiunte le seguenti parole "; le deliberazioni decadono qualora il Comune non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta di elementi integrativi di giudizio."

DENICOLO':

Art. 75
(Verfahren für die vorherige Rechtsmäßigkeitkontrolle der Akte)

1. Im Artikel 52 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden die Worte "und der Machtübersteigerung" gestrichen.

2. Im Artikel 52 Absatz 4 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden am Ende die nachstehenden Worte hinzugefügt: ", die innerhalb von dreißig Tagen nach Erhalt des Antrages auf Erläuterungen oder ergänzende Angaben einlangen müssen; sollte dies nach Ablauf dieser Frist nicht der Fall sein, so trifft der Landesauschuß die unter seine Zuständigkeit fallenden Maßnahmen."

Dazu ein Änderungsantrag der Regierung.

Der Absatz 2 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"2. Im Artikel 52 Absatz 4 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden die nachstehenden Worte hinzugefügt: "; die Beschlüsse verfallen, wenn die Gemeinde nicht innerhalb von dreißig Tagen nach Erhalt des Antrages die angeforderten ergänzenden Angaben übermittelt."

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? La parola al cons. Willeit.

WILLEIT: Dichiaro soltanto che sono contrario alla soppressione dell'eccesso di potere quale motivo di annullamento, trattandosi di un mezzo necessario, a mio avviso, proprio per garantire la legalità degli atti. Non dico altro su questo punto, mentre

sull'emendamento al comma 2 non comprendo affatto la retromarcia della maggioranza su una innovazione indubbiamente importante e buona, perché la continuazione del controllo, una volta decorsi i 30 giorni è indubbiamente migliore che non la ripetizione dell'atto e del controllo; migliore sotto ogni punto di vista, del risparmio del tempo, dell'economicità degli atti e nel contempo garante come l'altro della legalità e della funzionalità dell'ente. Per cui non comprendo questo ritorno alla soluzione drastica che c'era prima di dichiarare o di far decadere l'atto per mancata risposta dell'ente locale, è un controllo drastico questo, che poteva ben essere superato nel giusto senso dalla norma approvata dalla commissione, niente altro.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Questo emendamento va nella direzione della semplificazione delle procedure, perché è chiaro che nel momento che non c'è risposta da parte del comune, la Giunta comunque adotta un provvedimento di annullamento dell'atto. In questo caso invece decade, trascorso questo termine e va nella semplificazione delle procedure veramente, se c'è l'interesse da parte del comune di sostenerlo questo atto, produce tutte le giustificazioni o le documentazioni richieste. Perciò mi sembra che sia migliorativo rispetto a quello riportato nel disegno di legge.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti contrari, 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento della Giunta è approvato.

Pongo in votazione l'art. 75 così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti contrari, 13 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 75 è approvato.

Art. 76

(Tipologia dei provvedimenti di controllo)

1. Dopo l'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente:

"Art. 52 bis

(Tipologia dei provvedimenti di controllo)

1. I provvedimenti che la Giunta provinciale adotta nell'esercizio delle funzioni di controllo preventivo di legittimità sono:

- a) l'annullamento per vizi di legittimità, contenente l'indicazione delle norme violate;
- b) la richiesta di modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo;
- c) la declaratoria di decadenza dell'atto;
- d) la dichiarazione di non ricevibilità o di non ammissibilità di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 51;
- e) la dichiarazione, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, di non aver riscontrato vizi di legittimità.

2. Ogni provvedimento di controllo, ad eccezione di quelli di cui alla lettera e) del comma 1, deve essere motivata, anche con riguardo alle richieste di controllo previste dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 51.

3. Non possono essere adottati provvedimenti di controllo condizionati o modificativi o interpretativi dell'atto soggetto a controllo."

All'art. 76 sono stati presentati due emendamenti, uno a firma Willeit, Pinter e Kury, che recita: L'art. 76 è soppresso.

Un altro emendamento, a firma della Giunta, recita: dopo l'art. 76 è inserito il seguente:

"76 bis
(Controllo e vigilanza nei confronti
di enti diversi dai comuni)

1. Dopo l'art. 54 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è inserito il seguente:

Art. 54 bis
(Controllo e vigilanza nei confronti
di enti diversi dai comuni)

1. Ai consorzi ed alle unioni di comuni si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni."

DENICOLO'

Art. 76
(Arten der Kontrollmaßnahmen)

1. Nach Artikel 52 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird folgender Artikel eingefügt:

"Art. 52 bis
(Arten der Kontrollmaßnahmen)

1. Der Landesausschuß trifft in der Ausübung seiner Befugnisse zur vorherigen Rechtmäßigkeitskontrolle nachstehende Maßnahmen:

- a) die Annullierung wegen Rechtswidrigkeit, wobei die verletzten Rechtsbestimmungen anzugeben sind;
- b) den Antrag auf Änderungen an den Posten der Rechnungslegung;
- c) die Erklärung des Verfalls des Rechtsaktes;
- d) die Erklärung, daß der gemäß Artikel 51 Absatz 2 bzw. 4 vorgelegte Antrag nicht entgegengenommen werden kann bzw. nicht zulässig ist;

- e) die vor dem Verfall der Frist zur Ausübung der Kontrollbefugnis auszustellende Erklärung, daß keine Rechtswidrigkeit festgestellt worden sind.
2. Jede Kontrollmaßnahme, mit Ausnahme jener gemäß Buchstabe e) von Absatz 1 muß begründet sein, und zwar auch in Hinsicht auf die im Artikel 51 Absatz 1, 2 und 4 vorgesehenen Kontrollen.
3. Es können keine Kontrollmaßnahmen angewandt werden, die Bedingungen oder Änderungen der der Kontrolle unterliegenden Rechtsakte beinhalten bzw. diese auslegen."

Abänderungsantrag dazu von Willeit, Pinter und Kury:
"Artikel 76 ist zu streichen."

Änderungsantrag von seiten der Regierung.
Nach Artikel 76 wird nachstehender Artikel 76 bis eingefügt:

Art. 76 bis
(Kontrolle und Aufsicht über andere Körperschaften als die Gemeinden)

1. Im Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird nach Artikel 54 der nachstehende neue Artikel eingefügt:

"Art. 54 bis
(Kontrolle und Aufsicht über andere Körperschaften als die Gemeinden)

1. Auf die Gemeindenkonsortien und -verbunde werden die für die Gemeinden geltenden Kontroll- und Aufsichtsbestimmungen angewandt."

PRESIDENTE: Ritengo più corretta questo tipo di procedura: votiamo l'emendamento a firma Willeit, l'art. 76 e poi con una votazione separata proporrò al Consiglio la votazione dell'art. 76/bis.

Qualcuno intende intervenire? La parola al cons. Willeit.

WILLEIT: Se prima ero un po' contrario, adesso sono assolutamente contrario a questo tipo di innovazione del controllo sugli atti, innovazione che persegue la linea e lo spirito del controllo previsto dalla legge statale, ma che non corrisponde pienamente allo spirito e al precetto sul controllo previsto dallo statuto di autonomia. In più ritengo che questa restrizione di tipicizzare i controlli corrisponda ad una concezione sbagliata del controllo, come pura repressione e non come prevenzione, così come è sempre stato sottolineato da ogni parte e così come risulta anche dallo statuto di autonomia. La Giunta provinciale esercita non solo un controllo sugli atti e sulla funzionalità degli organi, così come previsto dalla riforma dello Stato, ma esercita un controllo nel senso di vigilare e di tutelare, cioè in un senso molto più ampio che non quello ristrettissimo di controllare soltanto la legittimità degli atti.

Nel senso della tipicizzazione degli atti di controllo ne ricaviamo una sterile misura repressiva, restano fuori per semplici errori, per atti imperfetti, per procedure lievemente sbagliate occorre ricorrere ogni volta all'annullamento al posto di accontentarsi di un invito, di un avviso, di una condizione ancorché non positiva. Questi mezzi di controllo spesso raggiungono un risultato molto migliore che non l'azione repressiva, risparmiando per di più il tempo all'ente controllato ed il lavoro al controllore.

Vorrei ancora dire che questo elenco non può mai essere esauriente, manca la dichiarazione di nullità degli atti, eppure si prevede la dichiarazione di decadenza. Ritengo che sia nocivo addirittura ed incompatibile anche questa tipicizzazione, incompatibile con la generalità e l'astrattezza della legge nei confronti di una variabilità degli atti e delle procedure, anche della complessità talvolta e dell'atipicità dei controlli stessi.

Proporrei pertanto di riservare questo tipo di specificazione alla stessa amministrazione e non al legislatore...

PRESIDENTE: Chiedo scusa, collega Willeit, non voglio interrompere lei, voglio pregare il Consiglio di fare silenzio. E' una forma di correttezza, quando parla un collega vi prego di fare silenzio, altrimenti uscite dall'aula.

WILLEIT: Il Consiglio ha fatto il suo dovere nella legge n. 1 sull'ordinamento dei comuni, laddove prevede le modalità del controllo e laddove dice: il controllo di legittimità comporta l'esame dell'atto sotto i profili della violazione di legge, tra cui anche la conformità dell'atto, le norme statutarie dell'ente, dell'incompetenza e dell'eccesso di potere che è testè stato stralciato, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Basta pienamente questa norma per l'esercizio corretto e migliore del controllo.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? La parola al cons. Gasperotti.

GASPEROTTI: Anch'io ho delle perplessità sulla necessità di dare ulteriori delucidazioni sull'atto da controllare, anche perché dopo abbiamo visto nella realtà quanto è difficile riuscire a combattere la voglia e la forza di non essere diversi dalle linee di tendenza della Giunta. Mi spiego meglio. In provincia di Trento abbiamo una legge che prevede un controllo delle deliberazioni di Giunta dei comuni, compiuto non dalla Giunta ma da una commissione. Questa legge non è piaciuta alla Giunta, è una legge varata nell'autunno del '93, è ancora inefficace, perché la paura è quella che si vada a controllare qualche protetto, oppure qualche comune dove non si vuole andare a vedere fino in fondo cosa succede.

Per dire come è vista e come è utilizzata questa legge, che è inefficace, in quanto manca della struttura per farla operare. Ecco cosa vuol dire fare dei controlli delle deliberazioni della Giunta. Ragione aveva il collega Willeit, quando dice che

aggiungere vuol dire levare sicurezza, vuol dire levare opportunità di controllo vero e se questa volontà di controllo c'è, almeno per la provincia di Trento, si dovrebbe vedere efficace questa legge che prevede un controllo non solo esclusivo da parte della Giunta provinciale, ma anche di questo organismo nuovo, dettato dalla legge cosiddetta Rella.

Ecco dove richiamo l'attenzione dei colleghi, vedendomi ristretto nei tempi, in quanto sono già le ore 13.00, chiedo di pensarci durante il pranzo, perché penso che sia una produzione negativa, invece che positiva, di questa normativa rispetto ai comuni e ai controlli delle deliberazioni. Grazie.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Volevo far presente che le più recenti normative regionali in materia di controllo hanno previsto una norma analoga a quella proposta, al fine di evitare la possibilità che l'organo di controllo si sostituisca nell'esercizio di un'attività amministrativa all'organo controllato. In pratica si sono individuati alcuni atti soggetti a controllo e anche questo va nella direzione di una "deregulation" lo snellimento delle procedure, perché non tutti gli atti sono soggetti a controllo e mi sembra giusto e non ritengo neanche giusto che l'organo di controllo si sostituisca completamente a quella che è l'amministrazione comunale in questo caso. Ecco perché è stata fatta questa proposta.

Riteniamo anche di mantenere il comma 3, nell'art. 76, proprio perché quell'atto se viene respinto o rinviato dall'organo di controllo, va comunque riportato nei consigli comunali o deve essere assunto un provvedimento dal consiglio comunale, anche raccogliendo quelle che sono state le indicazioni dell'organo di controllo. In questo caso è meglio che l'atto venga respinto, motivando il diniego e che il consiglio comunale assuma un nuovo provvedimento, integrando tutti gli aspetti dove è risultato carente e raccogliendo anche l'indicazione dell'organo di controllo.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Willeit.

WILLEIT: E' chiaro che l'organo di controllo non deve sostituirsi all'amministrazione attiva, nè attraverso il provvedimento repressivo, nè di controllo, nè di alcun tipo, questo è chiaro, però di fronte a provvedimenti tipici, dai quali non può fuoruscire, questo organismo si troverà nella necessità di compiere un eccesso di potere, perché utilizza un provvedimento di annullamento che non va bene, perchè non sono affatto d'accordo che sia meglio annullare. E' una soluzione chiara, però è anche drastica e non bisogna dimenticare che talvolta il controllo subentra dopo una procedura lunga, dopo tanti atti che vanno tutti ripetuti, per cui è assolutamente antieconomica questa procedura di repressione pura e semplice.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento Willeit? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 20 voti favorevoli, 26 voti contrari, il Consiglio non approva.

Pongo in votazione l'art. 76. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 18 voti contrari, 2 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 76 è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 76/bis, che è l'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti contrari, 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 76/bis è approvato.

La seduta è sospesa ed i lavori riprendono alle ore 15.00.

(ore 13.06)

(ore 15.09)

Presidenza del Presidente Tretter

Vorsitzender: Präsident Tretter

PRESIDENTE: La seduta riprende. Prego procedere con l'appello nominale.

DIVINA: (*segretario*):(*fa l'appello nominale*)

(*Sekretär*):(*ruft die Namen auf*)

PRESIDENTE: Siamo all'art. 77.

Art. 77

(Scioglimento e sospensione del consiglio comunale)

1. Il punto 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dai seguenti:

"1) approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 11;

1 bis) mancata elezione della giunta entro quaranta giorni dalla proclamazione degli eletti o mancata elezione della giunta dimissionaria entro quaranta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni per i soli comuni della provincia di Bolzano;"

All'art. 77 è stato presentato un emendamento, a firma della Giunta, che recita: nel comma 1, al punto 1) sono anteposte le parole "dimissioni del sindaco o".

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO'

Art. 77

(Auflösung und Enthebung des Gemeinderates von seinen Funktionen)

1. Im Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b) des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird die Ziffer 1 durch folgende ersetzt:

"1. Genehmigung des Mißtrauensantrages gemäß Artikel 11;

1 bis) nicht erfolgte Wahl des Gemeindeausschusses innerhalb von vierzig Tagen nach der Verkündung der Gewählten oder nicht erfolgte Wahl des zurückgetretenen Gemeindeausschusses innerhalb von vierzig Tagen nach dem Datum der Einreichung des Rücktrittes, und zwar nur was die Gemeinden der Provinz Bozen anbelangt."

Abänderungsantrag der Regierung.

Im Absatz 1 Zeile 1 werden vor dem Wort "Genehmigung" die Worte "Rücktritt des Bürgermeisters oder" eingefügt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'art. 77 così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 77 è approvato.

Art. 78

(Elezioni degli organi delle amministrazioni comunali - Prima applicazione)

1. Indipendentemente dalla data del loro insediamento, le elezioni di tutti i consigli comunali e la prima elezione diretta del sindaco e dell'eventuale vicesindaco hanno luogo in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno 1995.

2. Le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono rette dal commissario straordinario, hanno luogo nel periodo di cui al comma 1, anche nel caso in cui il decreto di indizione dei comizi elettorali sia già stato emanato.

All'art. 78 è stato presentato un emendamento, a firma della Giunta, che recita: le parole "e dell'eventuale vicesindaco" sono soppresse.

C'è un altro emendamento, sempre a firma della Giunta, che recita: dopo l'art. 78 è inserito il seguente:

"78bis

(Proroghe di termini)

1. In attesa della definizione di nuove norme in materia di contabilità dei comuni, il termine per la presentazione ed approvazione dei bilanci di previsione di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sono prorogati di novanta giorni."

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO':

Art. 78

(Wahl der Organe der Gemeindeverwaltungen - Erste Anwendung)

1. Die Wahlen sämtlicher Gemeinderäte sowie die erste direkte Wahl des Bürgermeisters und des eventuellen Vizebürgermeisters finden, unabhängig vom Beginn ihrer Amtszeit, an einem Sonntag zwischen dem 1. Mai und dem 15. Juni 1995 statt.
2. Die Wahl der Organe von Gemeindeverwaltungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes von einem außerordentlichen Kommissär geführt werden, finden im Zeitraum nach Absatz 1 auch bei bereits ausgestelltem Dekret über die Wahlausschreibung statt.

Ein Abänderungsantrag der Regierung zu diesem Artikel liegt vor:

Im Absatz 1 werden die Worte "und des eventuellen Vizebürgermeisters" gestrichen.

Zudem gibt es einen anderen Antrag, auch wieder von der Regierung.

Nach Artikel 78 wird der nachstehende neue Artikel einzufügen:

"Art. 78 bis

(Verlängerung von Fristen)

1. In Erwartung neuer Bestimmungen über das Rechnungswesen der Gemeinden werden die in den Artikeln 31 und 32 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 vorgesehenen Fristen für die Vorlegung und die Genehmigung der Haushaltvoranschläge um 90 Tage verlängert."

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'art. 78 così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 78 è approvato.

Pongo in votazione l'art. 78/bis. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 78/bis è approvato.

Art. 79

(Oneri finanziari della Regione)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

All'art. 79 è stato presentato un emendamento, a firma della Giunta, che recita: dopo l'art. 79 del testo unificato è inserito il seguente art. 79 bis:

"Art. 79 bis
Applicazione della contabilità economica ai comuni

1. L'applicazione della contabilità economica ai bilanci dei comuni, prevista dall'articolo 31 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1, avviene in forma graduale e progressiva a partire dal 1° gennaio 1996, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 8 del succitato articolo 31 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421."

DENICOLO':

Art. 79
(Finanzielle Belastungen für die Region)

1. Für die Deckung der Belastungen, die sich aus diesem Gesetz ergeben, wird im Sinne des Artikels 7 des Haushaltsgesetzes und in den Grenzen nach Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 betreffend Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region vorgegangen.

Es gibt dazu einen Abänderungsantrag der Regierung.

Nach Artikel 79 des vereinheitlichten Textes wird der nachstehende Artikel 79 bis eingefügt:

"Art. 79 bis
(Anwendung der Wirtschaftsrechnung auf die Gemeinden)

1. Die im Artikel 31 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 vorgesehene Anwendung der Wirtschaftsrechnung auf die Haushaltspläne und Rechnungsabschlüsse der Gemeinden erfolgt schrittweise und progressiv ab 1. Jänner 1996 gemäß den Modalitäten, die in der im Absatz 8 des erwähnten Artikels 31 genannten Durchführungsverordnung bestimmt sind, und unter Beachtung der im Artikel 4 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr. 421 festgelegten Grundsätze."

PRESIDENTE: Vi prego di rispettare una raccomandazione che ha fatto il Presidente, in aula non si usano i telefonini, se avete bisogno di telefonare dovete uscire dall'aula. Questo nel rispetto anche di alcune decisioni che sono state prese. Lo metteremo nel regolamento, anche la Presidente Pivetti recentemente ha fatto tutta una serie di raccomandazioni perché il telefonino in aula non venga usato. Perciò vi prego di avere questa sensibilità nei confronti del Presidente e di chi vuole che il telefonino non venga usato in aula, lo spegnete.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 79? La parola al cons. Gasperotti.

GASPEROTTI: Chiedo delucidazioni nel senso se l'onere finanziario veniva coperto dalla regione a partire non dalle prossime elezioni, ma dalle future, perché qui si va oltre le prossime elezioni. Quindi volevo chiedere come sono coperte le prossime elezioni, che sarebbero programmate per la primavera del 1995? Grazie.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: E' già previsto in bilancio, è già stata approvata dalla Giunta la spesa inerente gli oneri finanziari per gli amministrativi.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 79 è approvato.

Pongo in votazione l'art. 79/bis. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 79/bis è approvato.

Art. 80

(Adeguamento degli statuti comunali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di effetto.

All'art. 80 è stato presentato un emendamento, a firma della Giunta regionale, che recita: all'articolo 80 viene aggiunto il seguente comma: "2. In caso di mancato adeguamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1."

DENICOLO':

Art. 80

(Anpassung der Gemeindegsetzungen)

1. Innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes haben die Gemeinden ihre Satzungen den neuen Bestimmungen anzupassen. Die mit diesem Gesetz im Widerspruch stehenden Satzungsbestimmungen werden nach Ablauf dieser Frist als unwirksam betrachtet.

Abänderungsantrag der Regierung dazu.

Im Artikel 80 wird der nachstehende neue Absatz hinzugefügt:

"2. Bei ausbleibender Anpassung werden die Bestimmungen gemäß Artikel 60 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 angewandt."

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'art. 80 così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 80 è approvato.

Art. 81
(Abrogazione di norme)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili ed in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 25, 26, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83 e 87 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni; l'articolo 28 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 e successive modificazioni; l'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 12 e successive modificazioni; l'articolo 42 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni.

2. Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono abrogati.

3. L'articolo 48, comma 4 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 non deroga al disposto dell'articolo 62, comma 3, ultima proposizione della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1

All'art. 81 è stato presentato un emendamento, a firma della Giunta regionale, che recita: nel comma 1 tra le cifre "15" e "25" è inserita la cifra "18", tra le cifre "31" e "33" è inserita la cifra "32" e sono aggiunte le parole "e l'articolo 20 ter introdotto dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11".

DENICOLO':

Art. 81
(Aufhebung von Bestimmungen)

1. Mit Wirkung ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes werden sämtliche mit diesem Gesetz unvereinbare Gesetzesbestimmungen und im besonderen die Artikel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 25, 26, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83 und 87 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen, der Artikel 28 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 mit seinen späteren Änderungen, der Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 7. Juli 1978, Nr. 12 mit seinen späteren Änderungen, der Artikel 42 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 mit seinen späteren Änderungen aufgehoben.

2. Die Artikel 9 und 10 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden aufgehoben.

3. Artikel 48 Absatz 4 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 weicht von der Bestimmung des Artikels 62 Absatz 3, letzter Satz des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 nicht ab.

Ein Abänderungsantrag zu diesem Artikel von seiten der Regierung liegt vor. Er lautet: Im Absatz 1 wird zwischen den Zahlen "15" und "25" die Zahl "18" und zwischen den Zahlen "31" und "33" die Zahl "32" eingefügt; ferner werden nach den Worten "der Artikel 42 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 mit seinen späteren Änderungen" die Worte "und der mit Artikel 10 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 eingefügt Artikel 20 ter" eingefügt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'art. 81 così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 81 è approvato.

Art. 82
(Modifiche di norme)

1. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole "con riferimento all'ambito territoriale" fino a "costituiti da comuni" comprese, sono sostituite con le seguenti: "dei rispettivi comuni. Per i consorzi e le aziende consortili la proporzionale è determinata dalla media aritmetica delle percentuali di ripartizione etnica di ogni singolo comune comproprietario del consorzio o dell'azienda in rapporto alle quote di comproprietà.".

2. Al comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole "con riferimento all'ambito territoriale di ciascun comune, consorzio o azienda, fatta salva" sono sostituite con le seguenti: "dei rispettivi comuni. Per i consorzi e le aziende consortili la proporzionale è determinata dalla media aritmetica delle percentuali di ripartizione etnica di ogni singolo comune comproprietario del consorzio o dell'azienda in rapporto alle quote di comproprietà. Resta salva".

3. Al comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Nelle aziende consortili con più di quattrocento dipendenti possono essere istituiti due condirettori, rispettivamente per il settore tecnico ed amministrativo, tenendo conto della consistenza dei due gruppi linguistici determinata dal presente articolo.".

DENICOLO':

Art. 82
(Änderung von Bestimmungen)

1. Im Artikel 62 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden die Worte "hervorgeht, und zwar bezogen auf das Gebiet der entsprechenden Gemeinde" bis einschließlich zu den Worten "von den Gemeinden gebildeten Konsortien betrifft" durch folgende Worte ersetzt: "der entsprechenden Gemeinden hervorgeht. Für die Konsortien und die im Konsortium zusammengeschlossenen Betriebe wird der Proporz durch das arithmetische Mittel der prozentuellen ethnischen Aufteilung einer jeden Gemeinde, welche Mitbesitzerin des Konsortiums oder des Betriebes ist, im Verhältnis zum Anteil des Mitbesitzes bestimmt."

2. Im Artikel 62 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden die Worte "hervorgeht und zwar bezogen auf das Gebiet der jeweiligen Gemeinde, des Konsortiums oder des Betriebes und vorbehaltlich der" durch folgende Worte ersetzt: "der entsprechenden Gemeinden hervorgeht. Für die Konsortien und die im Konsortium zusammengeschlossenen Betriebe wird der Proporz durch das arithmetische Mittel der prozentuellen ethnischen Aufteilung einer jeden Gemeinde, welche Mitbesitzerin des Konsortiums oder des Betriebes ist, im Verhältnis zum Anteil des Mitbesitzes bestimmt. Aufrecht bleibt die".

3. Im Artikel 62 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:

"3 bis) In den im Konsortium zusammengeschlossenen Betrieben mit mehr als 400 Bediensteten können für den technischen bzw. für den verwaltungsmäßigen Bereich zwei Direktoren eingesetzt werden, wobei die gemäß diesem Artikel festgestellte Stärke der beiden Sprachgruppen berücksichtigt wird."

PRESIDENTE: Comunico che sono stati presentati alcuni emendamenti. Ritengo importante dare priorità agli emendamenti soppressivi. Il primo, a firma Delladio, Montefiori e Vecli, recita: l'art. 82 è soppresso.

Un altro emendamento soppressivo è a firma dei cons. Zendron, Magnabosco e Kury.

Un altro emendamento, sempre che chiede la soppressione dell'art. 82 è a firma di Holzmann, Benussi, Taverna, Minniti e Bolzonello.

Rispettando la presentazione il primo ad essere presentato è quello del cons. Delladio. Lei intende illustrarlo? La parola al cons. Delladio.

DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Egregi e distinti colleghi, poche parole a riguardo di questo articolo, che riteniamo non sia un adeguamento alla normativa esistente, conseguente all'elezione diretta del sindaco, pertanto è improponibile. Nell'art. 62 della legge regionale n. 1 del 1993, al quale si fa riferimento, si parla di proporzionale nella ripartizione dei posti nell'impiego pubblico. Con l'art. 82 di questa proposta di legge si va a modificare tali norme, che non riguardano l'elezione diretta del sindaco.

Noi riteniamo che si presenti in un secondo tempo una proposta di legge emendativa all'art. 62 della legge regionale n. 1 del 1993.

Volevo anticipare anche il secondo emendamento presentato dalla Lega Nord, che è riferito al comma 3 dell'art. 82, nel quale si dice che nelle aziende consortili con più di 400 dipendenti possono essere istituiti due condirettori, noi riteniamo che si debba stralciare questo comma, per evitare la moltiplicazione di cariche e andare in direzione di un'efficienza ed economicità delle aziende consortili. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Holzmann.

HOLZMANN: Grazie, signor Presidente. Debbo associarmi alla richiesta di soppressione dell'art. 82 dei colleghi della Lega Nord e colleghi di numerosi altri gruppi, che con motivazioni diverse non ritengono che questo articolo 82, così come formulato, per gli intendimenti dichiarati e sottaciuti debba essere approvato.

Per quanto ci riguarda, oltre ad osservare il fatto che questo articolo vorrebbe regolare una materia che è totalmente estranea dalla legge elettorale che ci apprestiamo ormai ad approvare, riporta alla ribalta una vecchia questione, che riguarda essenzialmente la applicazione della proporzionale etnica nell'ambito dell'azienda consortile trasporti.

Già nella scorsa legislatura ricordiamo che è stata presentata con toni trionfalistici, dall'allora assessore Ferretti, una maldestra legge, accorgendosi il giorno dopo delle implicazioni che questa legge aveva comportato in termini di occupazione per il gruppo linguistico italiano. In realtà il tentativo che si vuole perseguire anche in questa occasione è quella di guadagnare posizioni all'interno dell'azienda elettrica consortile, favorendo il gruppo linguistico tedesco a scapito di quello italiano.

Questo è il chiaro intendimento che la SVP, vera ispiratrice di questo art. 82 si è prefissa.

In realtà l'azienda elettrica consortile, essendo di proprietà dei comuni di Bolzano e Merano, prevede l'applicazione della proporzionale, che a nostro avviso deve essere calcolata sul totale dell'applicazione dei comuni interessati e per comuni interessati ritengo si debbano comprendere i comuni proprietari.

E' evidente a questo punto che la popolazione di Merano conta dal punto di vista numerico per il calcolo della proporzionale, ma con l'art. 82 si vorrebbe che questa popolazione, che è minoritaria rispetto al totale, contasse per il 50%. In questo modo si sposterebbe la proporzionale in favore del gruppo linguistico tedesco in maniera furbesca ed artificiosa.

Credo, al di là del computo dei posti che si perderebbero, c'è chi parla di 25, c'è chi parla di 40, comunque non è questo il punto, credo che queste furbizie non siano all'insegna della convivenza, perché la convivenza si basa sul reciproco rispetto, e riconoscimento, quanto invece si vuole stravolgere una legge che è prevista peraltro dallo statuto e poi dalle norme di attuazione, stesa anche agli enti locali, in questo modo non si fa un buon servizio alla popolazione del nostro territorio.

Credo che su questo molti colleghi anche di altri gruppi converranno con il sottoscritto, perché qui non è che si voglia favorire il gruppo linguistico italiano proponendo l'abrogazione dell'art. 82, si vuole semplicemente che il tutto venga regolato

da una norma che abbia un certo criterio, non si può interpretare la proporzionale a seconda delle situazioni contingenti, non è nel nostro costume mercanteggiare queste cose, riteniamo che ci debba essere giustizia.

Allora esiste un'azienda elettrica consortile, esiste un suo bacino di popolazione sul quale deve essere calcolata la proporzionale, non si vuole da parte nostra che questo calcolo venga modificato con interpretazioni di comodo, non a caso la SVP, che presenta l'art. 82, quello che lo ha ispirato e quindi da parte nostra sosteneremo l'emendamento della Lega Nord, che è in assoluta sintonia con il nostro.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Auch ich bin für die Abschaffung dieses Artikels, allerdings aus einem anderen Grunde als ihn jetzt Abg. Holzmann ausgeführt hat.

Diese Änderungen beziehen sich auf einen Artikel der Gemeindeordnung, der ein Regionalgesetz vom 28. Mai 1990, Nr. 8 abändert, in dem meiner Ansicht nach seinerzeit die einzig richtige Lösung gefunden worden ist. Ich habe sie damals im Namen der Südtiroler Volkspartei vertreten (Aufteilung der Stellen im öffentlichen Dienst und Zusammensetzung der Kollegialorgane von öffentlichen Körperschaften in der Provinz Bozen entsprechend der Stärke der Sprachgruppen). Damals ist man davon ausgegangen, am 28. Mai 1990 noch, daß die Zusammensetzung der Kollegialorgane innerhalb der Gemeinden, der Gemeindenkonsortien, der öffentlichen Körperschaften, die von der Region abhängig sind oder deren Ordnung unter die auch übertragene Gesetzgebungsbefugnis der Region fällt, sowie der jeweiligen Betriebe, auch mit autonomer Ordnung der Provinz Bozen, an die Stärke der drei Sprachgruppen angepaßt wird, an die Stärke insgesamt. Insofern hätte Abg. Bolzonello recht: an die Stärke insgesamt, wie diese bei der letzten Volkszählung bezogen auf das Gebiet, in dem die Körperschaft ihre Tätigkeit ausübt, hervorgegangen ist. Das heißt, um das Kind beim Namen zu nennen: Bei den Etschwerken wird der Proporz auf das gesamte Einzugsgebiet der Etschwerke gegründet und das Einzugsgebiet der Etschwerke ist überall dort, wo sie ihre Tätigkeit ausüben, wo sie Strom liefern, nicht nur die Gemeinden, in denen die Anlagen sind. Das haben wir damals erreicht und das Ergebnis war 54 Prozent des deutschen Anteils. Dann wurde das aufgrund eines Tauschhandels mit der DC usw. in dem Sinne umgeändert, daß nur mehr die Gemeinden in Betracht gezogen wurden, in denen es eigene Anlagen zur Erzeugung der Elektrizität gibt.

Ich habe es damals selbstverständlich bekämpft und habe darauf hingewiesen, daß diese Proporzbestimmung einem Urteil des Verfassungsgerichtshofes klipp und klar widerspricht, dem Urteil Nr. 289 vom Jahre 1987. Wir hatten uns damals auf das Urteil berufen, in dem der Verfassungsgerichtshof sagt: Gli articoli 61 e 89 dello Statuto, i quali prevedono la cosiddetta proporzionale etnica in relazione alla composizione degli organi amministrativi degli Enti pubblici locali e degli uffici statali comportano una interpretazione comportante l'espressa menzione dei campi di applicazione della proporzionale. Questo viene concepito come norma in deroga, ma

non è più norma in deroga, perché con le innovazioni contenute nel nuovo Statuto la tutela delle minoranze linguistiche è stata riqualificata come interesse nazionale. Essa costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale che si pone come limite ed al tempo stesso come indirizzo per l'esercizio della potestà legislativa e amministrativa regionale e provinciale. Se prima poteva avere qualche giustificazione l'interpretazione dei predetti articoli come norme derogatorie rispetto ai principi fondamentali della Costituzione, ora è venuta del tutto meno qualsiasi base normativa. Per questa ricostruzione gli artt. 61 e 89 contengono norme costituzionali direttamente espressive del principio generale della tutela delle minoranze linguistiche. Auf der einen Seite.

Auf der anderen Seite - damals ist es um die Investitionsbank - gegangen, und man stellt sich die Frage, was der Proporz eigentlich mit der Investitionsbank, mit dem Mediocredito, zu tun hat. Das ist doch keine Körperschaft, die wie eine Gemeinde oder wie die Provinz usw. behandelt werden muß. Nein, und der Staat hat das angefochten und der Verfassungsgerichtshof hat gesagt: Nein, die Investitionsbank ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts regionalen Charakter, die innerhalb der Region ihre Tätigkeit ausübt und daher muß der Proporz Anwendung finden und er hat gesagt, daß der Proporz - so steht im Urteil - auf das Tätigkeitsgebiet bezogen werden muß. Also der Proporz muß - steht hier - auf das Gebiet bezogen werden, in dem die Investitionsbank ihre Tätigkeit ausübt, und die Investitionsbank war regionalen Charakters, also mußte er auf die Region bezogen werden. Die Investitionsbank kann sie selbstverständlich überall ausüben, sie muß nicht überall, in jeder Gemeinde, Geld ausleihen, aber sie kann es tun und daher muß auf die gesamte Region Bezug genommen werden. Umsomehr muß das für die Etschwerke überall dort wo sie tatsächlich Strom liefern, wo sie die Bevölkerung versorgen, gelten. Appare chiaro che... la nozione di ente pubblico e che va...

(Anch'io sono per la soppressione di questo articolo, ma per ragioni diverse da quelle esposte dal cons. Holzmann.

Questi emendamenti fanno tutti riferimento ad un articolo dell'ordinamento dei Comuni che modificava la legge regionale n. 8 del 28 maggio 1990 e che rappresentava a mio avviso l'unica soluzione allora possibile. Io difesi allora tale posizione a nome della Südtiroler Volkspartei per quanto concerne la ripartizione dei posti nell'amministrazione pubblica e composizione degli organi collegiali di enti pubblici nella provincia di Bolzano sulla base della consistenza dei gruppi linguistici. A quel tempo, il 28 maggio 1990, si partiva dunque dalla considerazione che per gli organi collegiali all'interno dei comuni, consorzi comunali, enti comunali indipendenti dalla Regione o il cui ordinamento rientrasse nella competenza legislativa anche delegata della Regione, nonché per le aziende dipendenti anche con ordinamento autonomo della provincia di Bolzano, la composizione dovesse adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici. Pertanto il cons. Bolzonello ha ragione quando ricorda che ciò è riferito alla consistenza numerica risultante dall'ultimo censimento, applicata al territorio in cui l'ente svolge la sua attività. Per

dire pane al pane e vino al vino, ciò significa che per l'AEC la proporzionale dev'essere riferita all'intero bacino di utenza che viene considerato quello in cui l'AEC svolge la sua attività, ovvero il territorio a cui fornisce energia elettrica e non solo quello dove si trovano gli impianti. Questo è quello che abbiamo raggiunto allora e il risultato era il 54% di quota tedesca. Poi per una specie di scambio di favore con la DC la norma fu modificata nel senso che venivano considerati solo i comuni nei quali si trovavano gli impianti.

Io allora mi opposi naturalmente a questo principio e feci notare che una siffatta norma sulla proporzionale era in netto contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1987. Noi allora avevamo fatto riferimento a questa norma della Corte costituzionale che diceva: Gli articoli 61 e 89 dello Statuto, i quali prevedono la cosiddetta proporzionale etnica in relazione alla composizione degli organi amministrativi degli Enti pubblici locali e degli uffici statali comportano una interpretazione comportante l'espressa menzione dei campi di applicazione della proporzionale. Questo viene concepito come norma in deroga, ma non è più norma in deroga, perché con le innovazioni contenute nel nuovo Statuto la tutela delle minoranze linguistiche è stata riqualificata come interesse nazionale. Essa costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale che si pone come limite ed al tempo stesso come indirizzo per l'esercizio della potestà legislativa e amministrativa regionale e provinciale. Se prima poteva avere qualche giustificazione l'interpretazione dei predetti articoli come norme derogatorie rispetto ai principi fondamentali della Costituzione, ora è venuta del tutto meno qualsiasi base normativa. Per questa ricostruzione gli artt. 61 e 89 contengono norme costituzionali direttamente espressive del principio generale della tutela delle minoranze linguistiche. Questo in primo luogo.

In secondo luogo la discussione allora verteva sul Mediocredito e ci si chiese che cosa c'entrasse la proporzionale con il Mediocredito, in quanto non si trattava di un ente paragonabile ad un comune o ad una Provincia. Ed allora la Corte costituzionale affermò che il Mediocredito era un ente di diritto pubblico di carattere regionale che svolgeva la sua attività all'interno della Regione e pertanto doveva trovare applicazione la proporzionale che doveva a sua volta essere riferita al bacino di utenza. Qui c'è dunque scritto che la proporzionale deve venire riferita al territorio sul quale il Mediocredito svolge la sua attività, ed essendo il Mediocredito un istituto di carattere regionale, la proporzionale andava applicata a livello regionale. Il Mediocredito può naturalmente svolgere ovunque la sua attività, senza dover necessariamente far prestiti ad ogni comune, ma potendolo fare, la proporzionale andava intesa a livello regionale. Con maggior ragione questo principio doveva quindi valere per il territorio in cui l'AEC forniva energia elettrica. Appare chiaro che la nozione di ente pubblico...)

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, le devo togliere la parola, perché ha consumato il suo tempo.

BENEDIKTER: ...Es steht ausdrücklich, daß das Gebiet, auf dem die jeweilige Körperschaft tätig ist, ausschlaggebend ist. Daher ist die Bestimmung des Gesetzes des Artikels 62 der bestehenden Gemeindeordnung in dieser Hinsicht verfassungswidrig und selbstverständlich auch alles das, was jetzt hier abgeändert werden soll, was immer voraussetzt, daß man diesen Grundsatz beibehält.

Hier möchte ich nur die Trientner Abgeordneten aufklären. Wir reden von Proporz und ihr meint vielleicht, daß damit die deutsche Volksgruppe, weiß Gott wie privilegiert ist und jetzt möchte ich euch kurz folgendes sagen: Der Proporz wurde mit Durchführungsbestimmungen, wie es im Autonomiestatut, Artikel 89, vorgesehen ist, für rund die Hälfte der Staatsstellen eingeführt. Dann wurde er mit Durchführungsbestimmung von 1976, die ich durchgesetzt habe, auch auf alle örtlichen Körperschaften, Gemeinden und Provinz usw. ausgedehnt. Sie hatten ihn schon seit den 60ziger Jahren angewendet. Auf nicht alle Staatsstellen hatte der Proporz Anwendung gefunden, sondern nur auf rund die Hälfte: 7.600 mit INPS und INAIL. Er wurde aufgrund des Urteiles des Verfassungsgerichtshofes auf alle örtlichen Körperschaften, Provinz, Gemeinden usw. angewendet, also das sind rund 19.000 Stellen (7.000 Provinz, 6.000 Gesundheitswesen, 5.000 Gemeinden und dann noch Handelskammer und Region). Das machen rund 19.000 Stellen, auf die der Proporz Anwendung findet und bei denen die Italiener profitieren. Denn wenn hier kein Proporz angewendet würde, dann könnte die Provinz mit ihrer deutschen Mehrheit und die meisten Gemeinden anstellen, wen sie wollten. Also bei den 19.000 Stellen profitieren vom Proporz die Italiener. Beim Staat würden die Deutschen davon profitieren, aber dort betraf der Proporz nur 7.600, und er ist jetzt durch Urteile des Verfassungsgerichtshofes herunterreduziert worden. Alles was privatisiert wird, fällt nicht mehr unter den Proporz. Es wurde also von 7.600 auf runde 2.000 reduziert. Während die Italiener ihren Proporz...

(...Si afferma specificamente che è determinante il territorio in cui l'ente svolge la sua attività. Per questo la norma contenuta nell'art. 62 della legge relativa all'ordinamento dei Comuni è anticostituzionale e naturalmente anche tutto ciò che di conseguenza ora si vuole modificare, qualora venga mantenuto tale presupposto.

E ora desidero rivolgermi per alcune spiegazioni ai colleghi trentini. Noi stiamo parlando di proporzionale e forse voi potreste credere che in questo modo venga privilegiato il gruppo etnico tedesco. Ed allora vorrei chiarire che la proporzionale fu introdotta con norma di attuazione, come previsto dall'art. 89 dello Statuto di autonomia, per circa la metà dei posti pubblici. Poi tale principio fu esteso con norma di attuazione del 1976, grazie anche al mio impegno, a tutti gli enti pubblici, ai comuni, alla Provincia ecc. che lo avevano applicato già sin dagli anni '60. La proporzionale comunque trovò applicazione non su tutti i posti dell'amministrazione statale, ma sulla metà: 7.600 posti, inclusa l'INPS e INAIL. Sulla base di una sentenza della Corte costituzionale fu estesa a tutti gli enti pubblici, alla Provincia ed ai Comuni, quindi su circa 19.000 posti (7.000 per la Provincia, 6.000 per il settore sanità, 5.000 per i comuni e poi anche le Camere di Commercio e la Regione). Questo fa in totale 19.000

posti, a cui veniva applicata la proporzionale, anche a vantaggio degli italiani. Difatti, se qui non venisse applicata la proporzionale, allora la Provincia e i Comuni con maggioranza tedesca potrebbero assumere chi gli pare. Quindi dei 19.000 posti traggono vantaggio soprattutto gli italiani. Per quanto concerne i posti statali ne trarrebbero vantaggio maggiore i tedeschi, anche se di quei posti solo 7.600 ricadono nella proporzionale, in quanto sentenze della Corte costituzionale ne hanno ridotto l'incidenza. Tutto ciò che viene privatizzato infatti non ricade più nella proporzionale. Su 7.600 i posti si sono ridotti a 2.000. Mentre per gli italiani la proporzionale...)

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, ha esaurito il suo tempo!

BENEDIKTER: ...Entschuldigung. Damit möchte ich nur sagen, daß ich der Ansicht bin, daß es besser ist, wenn dieser Artikel ganz gestrichen wird, weil man sonst - und ich werde jedenfalls alles tun, um darauf hinzuweisen - gegen den Artikel 71 als Grundsatz und gegen das Urteil, das ich hier erwähnt habe, verstoßen würde.

(Scusi, volevo sottolineare che sono dell'avviso che sia meglio che questo articolo venga soppresso interamente, perché altrimenti si violerebbe l'art. 71 come principio ed anche la sentenza che ho poc'anzi citato - e farò di tutto per dimostrarlo -.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Zendron, ne ha facoltà.

ZENDRON: Presidente, vorrei chiedere le prossime volte, nelle discussioni sui prossimi emendamenti, che forse ricominceranno ad essere tanti, visto come si sta procedendo in tutte le materie delicate, di dare per favore la parola ai presentatori degli emendamenti, prima che agli altri. Quindi la pregherei di usare un criterio uguale per tutti i consiglieri.

PRESIDENTE: Lei fa bene a ricordare alla Presidenza che dovrei dare la parola prima ai presentatori degli emendamenti.

ZENDRON: Il primo motivo per cui noi siamo contrari a questo articolo è il fatto che è un articolo completamente estraneo a questa legge, trovo una cosa infame che si continui ad usare delle leggi complesse e che richiedono una grande attenzione...

PRESIDENTE: Chiedo scusa se la interrompo, ma vorrei chiedere all'aula ancora una volta di fare silenzio, anche perché è una forma di rispetto e vi prego, quando dovete telefonare con i telefonini uscite dall'aula. Ci sono tanti colleghi che continuano a reclamare nei confronti della Presidenza, se è una regola la devo applicare a tutti. Perciò vi pregherei di non disturbare con il telefonino, se avete da telefonare uscite dall'aula.

Prego, cons. Zendron.

ZENDRON: Spero che mi calcolerà il tempo partendo da adesso ed io ricomincio il mio discorso daccapo.

Ripeto il primo motivo per cui sono contraria a questo articolo è il fatto che è un articolo completamente estraneo a questa legge. noi tutti sappiamo, per averlo vissuto in prima persona, almeno la maggior parte di noi, quanto sia stato complicato trovare delle soluzioni su cui si creasse una maggioranza in questa legge e quindi condividerlo pienamente quanto detto dal cons. Delladio, che questo articolo non c'entra nulla e come tale non ci dovrebbe essere. Questo sarebbe già un motivo sufficiente per togliere questo articolo, perché credo che sia vergognoso che si faccia confusione quando molti di noi sono impegnati, la maggioranza stessa continua a chiacchierare di delegificazione, semplificazione, trasparenza, leggi leggibili, comprensibili e poi di fatto continua a infiltrare le leggi, verso la fine quanto tutti sono stanchi, di cose delicate che non ha il coraggio o la voglia di discutere in sedi appropriate, convogliando intorno a quelli un dibattito anche sufficientemente approfondito, perché sappiamo che poi in questo particolare caso si tratta di una questione che riguarda la provincia di Bolzano, delicatissima e importantissima per la popolazione dell'Alto Adige, però non possiamo pretendere che dopo tanto tempo che ci si aggiri intorno a questa legge, i colleghi trentini che hanno anche i loro impegni riescano a prestare un'attenzione.

Quindi può succedere che si formi una maggioranza perfida, per cui le ragioni e gli interessi della democrazia vengono schiacciati da un lato da chi perfido è nel proporli e dall'altro da coloro che invece sono distratti. Quindi credo che questo sia il primo motivo.

L'altro motivo entriamo nella materia. Come voi sapete questa materia è regolata dallo statuto, è regolata nell'ordinamento dei comuni a mio parere in modo soddisfacente, nel senso che c'è una norma generale nei primi articoli, e poi nell'articolo 623, comma 3 è regolata in un modo più approfondito, nominando effettivamente quali sono i soggetti che richiedono questa regolamentazione e voglio fare presente che il comma 3 dell'art. 62 è il risultato anche di un lungo confronto, effettivamente fatto su questa materia e non nell'ambito di una legge che non c'entra nulla.

Quindi mi pare che dovrebbe essere preso come un testo serio, non da abrogare con facilità all'ultimo momento, perché adesso abbiamo avuto un emendamento che ne chiede la soppressione, firmato in parte dalla Giunta, poi non si sa se la SVP è d'accordo, oppure come è successo in altri momenti ci sono delle altre cose che qui vengono sopraffatte da un'assenza momentanea, lo vedremo domani quando ricominceremo a discutere tutti gli articoli rimanenti e potremo approfondire con la presenza di tutti quanti.

Cons. Frasnelli lei faccia la sua parte quando è a Bolzano, dove ha la maggioranza assoluta e tanto riesce sempre ad avere i voti sufficienti per sopraffare gli altri. Qui facciamo un ragionamento democratico e questo è uno degli aspetti interessanti del Consiglio regionale che lei vorrebbe abolire, perché si formano le opinioni con la testa delle persone che ascoltano e ci pensano.

Io parlo di quello che mi pare e lei stia zitto, perché non ha la parola, se il Presidente fosse attento le avrebbe già detto di tacere.

Entrando nel merito del tema e ribadendo l'estraneità comunque alla legge di cui parliamo, che non vorrei venisse dimenticato, vorrei spiegare che cosa significa questa cosa, è un accordo che è stato fatto tirando uno da una parte e uno dall'altra fra i membri della giunta provinciale di Bolzano, con posizioni diverse, che a noi sono state illustrate ieri dall'assessore Di Puppo in un modo e poi oggi ci vengono propinate in altro modo, comunque sono sempre fatti loro, con cui si cerca di spostare la proporzionale.

Ora voglio dire: liberissimi di considerare come viene considerata la proporzionale il sacro Totem dell'autonomia, per me sarebbe molto più importante il bilinguismo, che se sufficientemente diffuso sarebbe di per sé uno strumento di risoluzione dei conflitti, però questa non è la scelta, è tutta il contrario, è quella di fare calcoli, di costringere la gente sempre a litigare per una poltrona, poi vedremo addirittura per due direttori, ma poi arriviamo specificando di chi si tratta, così diventa tutto più semplice.

Credo sia ancora peggio quando su questo sacro principio, che comunque ritengo, almeno storicamente, sicuramente essere stato uno strumento importante, si fanno poi degli ulteriori accordi e delle correzioni quando fa comodo da una parte e quando fa comodo dall'altra. Adesso non è neanche più la proporzionale che conta, ma si inseriscono altri elementi, un elemento estraneo. Ad esempio c'era una proposta dove si parla della proprietà delle azioni, così il comune che ha un po' più di soldi compra un po' più di azioni, avrà un po' più di peso proporzionale etnico. Lo trovo una follia, o la proporzionale etnica è un principio a salvaguardia delle minoranze, della pacifica convivenza, dei rapporti, oppure se si mescola con un altro principio, che è sacrosanto, ma solo se considerato separatamente, non si può mettere insieme il principio di tutela della minoranza e la quantità di quattrini che sono a disposizione, magari facendo dei calcoli e poi lasciando aperta la possibilità ad interventi in questa direzione.

Lo trovo veramente perfido. Non si può, senza sentire un senso di rivolta, vedere continuamente l'incitamento che viene fatto al tiro alla fune e che viene instillato la sfiducia, il fatto che un posto di lavoro a te è un posto di lavoro strappato a me, è una cosa veramente inaccettabile per chi non si sente di prendere posizione nè per una parte, nè per l'altra, ma si sente rappresentante ed essere qui a difesa di tutte le persone che vivono in una terra e non solo a quelle con il sangue giusto nel momento giusto.

Per quello che riguarda il terzo comma credo che sia una cosa che dovremmo cancellare per vergogna, cioè non essere neanche in grado di scegliere una persona e di volere due direttori, abbiamo un esperto che parlerà dopo di me, credo che l'unica azienda con più di 400 lavoratori sia l'A&C, dove il direttore è il sen. Ferrari, che tira due stipendi e l'indennità di parlamentare e poi le quote dei giorni in cui va a lavorare alla A&C. Ora per sistemare una posizione un po' anomala, perché ritengo che il lavoro parlamentare potrebbe essere messo insieme ad un lavoro privato, però un lavoro così deciso, nominato dall'amministrazione pubblica, personalmente avrei dei problemi morali. Comunque sento qui Frasnelli che urla a difesa, insomma ognuno ha la sua sensibilità morale, chi ce l'ha in un modo e chi ce l'ha nell'altro. Però, al di là delle persone, mi associo a quanto detto all'inizio molto chiaramente dal collega Delladio, che

la moltiplicazione di cariche per sistemare i propri uomini in posti di prestigio è quello che non si vorrebbe mai vedere, è quello che viene richiesto in modo assurdo, due direttori per una stessa azienda, quando tutti chiediamo di fare sacrifici, di rinunciare. Ce n'è bisogno di due direttori? Qualcuno si è fatto una domanda, io sono convinta certissimamente di no.

Quindi mi pare che per tutto l'articolo si possa dire di essere contrari, perché non c'entra nulla con questa legge ed è uno scandalo che si ponga una questione di questo genere all'interno di una legge che è un'altra cosa.

Seconda cosa. Le questioni di spostamento di calcoli, di accordi sulla proporzionale dovrebbero avere un'altra sede.

Terzo, per una questione morale, possiamo invitare tutti ad essere contro il comma 3.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Magnabosco, ne ha facoltà.

MAGNABOSCO: Un aspetto che è morale, perché già è stato chiarito, di avere infilato alla fine un articolo che non c'entra per niente con la legge elettorale, pensando di approfittare della giustificata stanchezza dei consiglieri per far passare una norma che è sconvolgente e mi spiego. Chi vorrà prestare attenzione e non è a sufficiente conoscenza dell'andamento delle cose in Alto Adige, potrà capire perché una collettività italiana, composta per oltre il 50% da trentini e per un 30% da veneti, con 20% scarso diviso fra gente proveniente da altre zone, cioè composta per oltre l'80% da gente che era nella sua larga maggioranza abituata a votare Democrazia Cristiana, di cui anch'io ho fatto parte fino a non molto tempo fa, ad un dato momento si sia gradualmente allontanata e abbia voluto votare Movimento Sociale, quando il Movimento Sociale era ghettizzato fino alle estreme conseguenze, per cui uno votando lì votava per autoghettizzarsi, come mai questo fenomeno?

Quanto avviene sotto i vostri occhi in questo momento lo chiarisce in assoluto, si parla di proporzionale etnica, l'azienda elettrica dei comuni di Bolzano e Merano. Guardate, un cittadino normale, uno non politicizzato, sia italiano che tedesco, pensa che la proporzionale si applichi così, si guarda chi si è dichiarato di lingua tedesca, chi di lingua italiana nei due comuni, chi di lingua ladina, si sommano le varie dichiarazioni e se il 60% si è dichiarato di lingua italiana, il 30 di lingua tedesca ed il 10 ladina, su 100 posti vanno 60 agli italiani, 30 ai tedeschi e 10 ai ladini; le cifre sono diverse, ma il concetto è questo.

Invece no, che cosa si è detto, intanto mi richiamo ad una legge che ha comportato un mio ricorso davanti al TAR per lesioni dei diritti dell'etnia di cui faccio parte. Con una legge regionale del 4 gennaio 1993, la legge n. 1, si è stabilito che nel computare la proporzionale, oltre agli abitanti dei comuni di Bolzano e Merano si dovessero aggiungere quelli di altri 4 comuni a larghissima maggioranza, quasi totalità di lingua tedesca, in quanto in questi comuni esistono impianti per la produzione di energia, va bene i comuni sono Senales, Naturno, Lagundo e Parcines. E' una stranezza già questa, ma il consiglio l'ha voluta, l'ha votata ed è legge.

Poi cosa vedo, fanno un concorso all'azienda elettrica di Bolzano dove oltre agli abitanti dei 4 comuni dicono: convenzionalmente stabiliamo che gli abitanti di Merano siano di pari numero di quelli di Bolzano e indicano un concorso contro il quale ho fatto ricorso, per lesione dei diritti etnici. Faccio presente che il consiglio di amministrazione, di cui purtroppo fa parte anche uno di lingua italiana, pazienza, è vero, ha preso questo provvedimento nonostante abbia avuto un severissimo parere dove veniva detto che non si può interpretare una legge in questo modo. Ho qui la copia del parere dell'ufficio legale della regione, cosa gravissima, si è sovvertito ogni logica giuridica per ottenere un certo risultato.

Direi che ormai dovrebbe essere chiaro a tutti quando si agisce così che ad un dato momento questa gente disperata e trascurata ha ritenuto di rifugiarsi nel MSI in numero sempre più cospicuo. Ricordo la DC ai miei tempi che aveva toccato la soglia dei 40 mila voti in una elezione politica, che è precipitata nelle ultime europee a poco più di 6 mila, andando avanti con questi criteri credo sia destinata a sparire, non è che la cosa mi faccia piacere, perché c'è tanta gente ben pensante, brava, ecc., ma questa è una realtà, non si può accettare questo.

Rispetto ogni posizione politica, non mi meraviglio di qualsiasi tesi venga sostenuta sul piano politico, so che ci sono molti di lingua tedesca che vorrebbero che l'Alto Adige passasse all'Austria, ognuno ha diritto di sostenere quello che vuole, ma quando si vuole sovvertire il significato logico di una legge, questo non è accettabile, vi prego veramente di riflettere seriamente, fatte le leggi vanno rispettate.

Ed adesso, dopo aver sostenuto un parere diverso, anche la giunta provinciale ha dato un proprio parere, dove dava ragione al consiglio di amministrazione dell'azienda elettrica e poi certamente vanno ad inserirmi in una legge elettorale l'art. 82 per sovvertire ogni logica e spazzar via il mio ricorso, il ricorso è al TAR, c'è stata un'eccezione per la quale sono anche in cassazione, cancellano tutto, fanno una nuova legge ad hoc. E' una violenza inaccettabile!

Perché mi scaldo, perché veramente credo che sia interesse del gruppo italiano, più ancora di quello tedesco, ed una situazione di reciproco rispetto, di reciproca tolleranza, ma in questo modo non si creerà mai un clima di possibile collaborazione, potete avere qualche servo con voi, ma gli altri si ribellano, non è possibile andare avanti così, vi prego veramente di riflettere! Perché dopo una lunga e faticosa tournée per una legge elettorale si è voluto infilar dentro un articolo che con la legge elettorale non c'entra niente, meno di niente, è una cosa che provoca in me avvilitamento, perché temo che sarà difficile arrivare ad un'intesa seria fra persone che vogliono mantenere e salvaguardare la propria dignità, pur collaborando con il gruppo tedesco ed il gruppo tedesco è espresso certamente oggi nella sua maggioranza dalla SVP, vorrei poter collaborare, ma non a questo prezzo.

Con questo prego di votare sì alla soppressione di questo articolo, che con la legge elettorale non c'entra proprio niente, è una batosta sulla testa di un gruppo che è già disastro, si dà la caccia a 20, 40 posti non ha importanza, ma tenete conto che nei concorsi succede questo: che ci sono 20 posti magari, 4 riservati al gruppo italiano, 16 ai tedeschi, con 12 concorrenti per coprire i 16 posti e 100 per coprire i 4

posti e ancora si vuole andare addosso al debole, al povero e quindi non posso far altro che pregare vivamente chi ha coscienza di votare per la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Frasnelli, ne ha facoltà.

FRASNELLI: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es hat sich so herausgestellt, daß bereits bei der Diskussion zu diesem Abänderungsantrag die Grundsatzdebatte über den Inhalt des gesamten Artikels abgehalten wird. Ich glaube, das schadet nicht, weil da gleich von Anfang an die Positionen abgeklärt werden. In der Tat, das möchten auch wir bestätigen, hat es ein erhebliches Hin und Her um den Inhalt dieses Artikels gegeben, und der Inhalt dieses Artikels hat eine bestimmte Geschichte und die Debatte um diesen Abänderungsantrag dient dazu, etwas auf die Geschichte dieses Artikels usw. einzugehen.

Es ist richtig, daß ein ursprünglicher Vorschlag in alphabetischer Reihenfolge Benedikter, Ferretti, Sfondrini die Grundlage dafür war, daß zu Beginn der letzten Legislatur durch Abgeordnete der Südtiroler Volkspartei ein Gesetzesentwurf im Regionalrat eingebracht worden ist, der schließlich und endlich die famose Nummer 8, Regionalgesetz Nr. 8, getragen hat. Auf der Grundlage dessen, was damals Benedikter, Ferretti und Sfondrini politisch ausgehandelt hatten, wurde mit Gesetz die Tatsache festgeschrieben, daß der ethnische Proporz - wenn wir jetzt von den Energieversorgungs- und Energieproduktionsgeschichten sprechen - auf jene Gemeinden Anwendung findet, die mit elektrischem Strom versorgt werden. Dies war der Inhalt der Einigung. Dies war der Inhalt des Regionalgesetzes Nr. 8.

Im übrigen sei mir die Bemerkung gestattet, sehr geehrter Herr Kollege Magnabosco und sehr geehrte Frau Kollegin Zendron, daß Sie hier so tun, als ob es nie eine Arbeit in der Gesetzgebungskommission gegeben hätte. So als ob Sie heute das erste Mal den Text der Kommission durchlesen könnten. Seit Monaten liegt das Ergebnis der Arbeiten der Kommission vor. Seit Monaten liegt auch eine bestimmte Textierung des Artikels 82 vor. Tun Sie doch nicht so, als ob Sie überrascht wären, sonst müßte man annehmen, daß Sie Ihre Hausaufgaben als Abgeordnete nicht ausreichend erfüllt hätten.

Nun zurück. Wir haben also dieses Regionalgesetz Nr. 8 verabschiedet und es hat dann erheblichen Trubel gegeben. Dies wollen wir nicht verhehlen. Es hat viel Gegnerschaft gegeben und im Zuge dieser Debatten um das Regionalgesetz Nr. 8 hat es dann irgendwann einmal das Regionalgesetz vom Jänner 1993 gegeben, und im Anschluß an das Regionalgesetz vom Jänner 1993 hat es dann am Ende dieses Jahres 1993 Landtags- respektive Regionalratswahlen gegeben mit entsprechenden Koalitionsverhandlungen und dann ist aufgrund der Koalitionsvereinbarungen ein Ergebnis auch in dieser Frage erzielt worden. Wir finden als Südtiroler Volkspartei - das möchte ich in erster Linie in Richtung der Trentiner Kollegen zum Ausdruck bringen, die vielleicht nicht so im Detail über die Koalitionsinhalte und darüber informiert sind, was in Südtirol so abläuft -, daß im Zuge der Diskussion um die Koalitionsverhandlungen dann eigentlich ein vernünftiger Kompromiß erzielt worden ist

und zwar, daß für die Grundlage zur Berechnung des ethnischen Proporztes nicht das Territorium der versorgten Gemeinden hergenommen wird, zum einen. Zum anderen aber auch nicht jene Gemeinden, in deren Besitz diese Produktionsanlagen stehen, sondern auf dem Kompromißwege jene Gemeinden, auf deren Territorium Anlagen bestehen. Das war der sachliche Kompromiß in dieser Diskussion. Und wir sind der Auffassung, daß das ein sachlich und nicht nur sachlich, sondern auch vielleicht ins Emotionale gehend ein berechtigter Kompromiß war. Denn wenn der Kollege Magnabosco zum Ausdruck bringt, daß die Südtiroler Volkspartei - ich versuche ihn richtig zu zitieren - mit Bulldozern versuche durchzufahren, dann ist das nicht berechtigt. Werter Kollege Magnabosco, an Sie gerichtet, aber ich denke vor allem Dingen an die Trentiner Kollegen: Wer hat den Graun dem Erdboden gleichgemacht? Wer hat Reschen dem Erdboden gleichgemacht? Wer hat die Talgründe vom Ultental von den Einheimischen enteignet? Wer hat den Talgrund vom Schnalstal von den Einheimischen und den Besitzern enteignet? Wer ist dort in der Tat mit den Bulldozern drübergefahren und das ist etwas, was wir genauso in die Debatte um diese politische Gleichung mithineinnehmen, werter Kollege Magnabosco. Und wenn man nun weiß, wie dies alles abgelaufen ist, wenn man nun weiß, daß beispielsweise in der Gemeinde Naturns, die wir hier in den vernünftigen Kompromiß hineinnehmen möchten, Anlagen stehen, die von der Naturnser Bevölkerung nie und nimmer gewollt waren, ja, wenn wir diese Dinge berücksichtigen, werter Kollege Magnabosco... wenn man des weiteren berücksichtigt, daß diese Anstalten, diese Konsortien auf primäre Ressourcen nach wie vor zurückgreifen, nämlich das Wasser im Einzugsbereich, das enteignet worden ist - und ich wende mich dabei vor allen Dingen an die Kollegen der Lega, die einen bestimmten Geistesliberalismus des Respekts vor Eigentum das Wort reden -, dann müssen wir all diese Dinge in die Lösung der Frage mit hinzunehmen. Und wenn dies so ist und wenn dies nun einmal geschichtliche Tatsachen sind, werter Kollege Magnabosco, dann ist es besser, daß wir heute nicht nur über Bulldozern oder Nicht-Bulldozern reden, sondern von einer aus unserer Sicht wirklich gerechtfertigten Position ausgehen dürfen, die hier lautet: Dort wo heute Anlagen stehen, die elektrischen Strom produzieren, diese Gemeinden sind insgesamt - inklusive natürlich der Besitzergemeinden - als Grundlage zur Berechnung des ethnischen Proporztes herzunehmen.

Dies allein, also diese Gesamtsicht, werte Kolleginnen und Kollegen, hat die Südtiroler Volkspartei veranlaßt, damals vor vielen Monaten in der Gesetzgebungskommission jenen Antrag einzubringen, der als Ergebnis den Artikel 82 hatte, der heute noch etwas verbessert werden soll, und wir sind im übrigen der Auffassung, daß dies auch kompatibel mit den Positionen des Verfassungsgerichtshofes ist. Es wird hier so, wie Benedikter es angeführt hat, von den Tätigkeiten gesprochen, die zur Bezugnahme herangezogen werden sollen. Wir ziehen sie heran im Sinne der produzierenden Tätigkeit dieser Elektroproduktionskonsortien und sind daher der Auffassung, daß wir uns geschichtlich, moralisch, politisch und auch rechtlich auf einen soliden Boden eines vernünftigen Kompromisses befinden. Aus diesem Grunde wird die

Südtiroler Volkspartei diesen Abänderungsantrag ablehnen und natürlich den eigenen Abänderungsanträgen ihre Zustimmung geben. Danke, Herr Präsident.

(Illustre signor Presidente! Onorevoli colleghi e colleghe!

Già nel corso della discussione su questo emendamento ha avuto luogo la discussione vera e propria sul contenuto dell'articolo stesso. Io credo che ciò non nuocia, in quanto almeno le posizioni vengono chiarite sin dall'inizio. In effetti, e questo vorremmo confermarlo, c'è stato un notevole tira e molla sul contenuto di questo articolo che ha una sua lunga storia, a cui vorrei brevemente far riferimento in questa discussione.

E' vero che una proposta originaria a firma - in ordine alfabetico - dei cons. Benedikter, Ferretti e Sfondrini ha rappresentato, all'inizio della scorsa legislatura, la base per la presentazione, da parte della Südtiroler Volkspartei, di un disegno di legge in Consiglio regionale che poi si è concretizzato con l'approvazione della legge regionale n. 8. Sulla base dell'accordo politico dei cons. Benedikter, Ferretti e Sfondrini, è stato poi sancito che la proporzionale etnica - in riferimento alla discussione sull'approvvigionamento di energia elettrica - trovasse applicazione a quei comuni che venivano riforniti di energia elettrica. Questo era il contenuto dell'accordo ed in sintesi il contenuto della legge regionale n. 8.

Per il resto mi si permetta l'osservazione, illustre collega Magnabosco e gentile collega Zendron, che voi vi comportate qui come se in Commissione legislativa non sia stato fatto assolutamente niente, come se oggi vi capitasse di leggere per la prima volta il testo della commissione. Il risultato dei lavori della commissione è stato presentato da mesi. Da mesi è stata presentata anche una precisa formulazione dell'art. 82. Non fate quindi come se foste veramente sorpresi, perché altrimenti si dovrebbe supporre che voi non seguite in modo accurato i lavori legati al vostro mandato.

Ma ora torniamo alla storia. Abbiamo dunque approvato questa legge regionale n. 8, a cui sono poi seguite molte discussioni. Questo non lo vogliamo nascondere. Ci sono stati forti contrasti e poi nel corso di tali discussioni sulla legge regionale n. 8 c'è stata l'approvazione della legge regionale del gennaio '93. Dopo tale legge regionale del gennaio '93, alla fine di quest'anno si è arrivati alle elezioni provinciali e regionali con i relativi accordi di coalizione che hanno poi portato anche ad una definizione del problema. Noi della Südtiroler Volkspartei - e questo lo vorrei sottolineare particolarmente per i colleghi del Trentino che forse non sono informati nel dettaglio sui contenuti degli accordi di coalizione avvenuti in Alto Adige - riteniamo che nel corso della discussione sull'accordo di coalizione sia stato raggiunto un ragionevole compromesso che consisteva, per l'appunto, nel fatto che come base di calcolo per la proporzionale etnica non venisse preso il territorio dei comuni approvvigionati e nemmeno di quei comuni che possedevano gli impianti di produzione, bensì - in via di compromesso - di quei comuni sul cui territorio si trovavano gli impianti. Questo era il compromesso molto obiettivo raggiunto nell'ambito di tale discussione. E noi siamo dell'avviso che sia stato un compromesso non solo obiettivo, ma - considerando l'aspetto emozionale - anche giustificato. E se il collega

Magnabosco afferma che la Südtiroler Volkspartei - e cerco di citarlo testualmente - cerca di spianare la strada coi bulldozer, allora mi sembra che non sia nel giusto. Illustre collega Magnabosco, mi rivolgo a Lei, ma anche ai colleghi trentini: chi ha spianato il terreno rendendolo una piana ghiaiosa? Chi ha distrutto Resia? Chi ha espropriato il fondo valle della Val d'Ultimo? Chi ha espropriato la val Senales, portandola via ai residenti e proprietari? Chi ci è passato poi sopra con i bulldozer? Questo è qualcosa che dovremmo includere nell'equazione, illustre collega Magnabosco. E se poi si è a conoscenza di come tutto questo sia avvenuto, se per esempio si sa che nel comune di Naturno, che vorremmo ricomprendere nell'ambito di questo compromesso, ci sono degli impianti che non sono mai stati voluti dalla popolazione di Naturno, allora se consideriamo anche questi aspetti, illustre collega Magnabosco... Se inoltre si considera che questi consorzi ricorrono a risorse primarie, come l'acqua nel bacino di utenza che è stato espropriato - e qui mi rivolgo soprattutto ai colleghi della Lega che difendono per principio con il loro liberismo il rispetto per la proprietà -, allora dobbiamo includere anche questi aspetti nella soluzione del problema. E se è questo ciò che è avvenuto; se questi sono dunque i fatti storici, collega Magnabosco, allora è meglio che oggi non si parli di bulldozer, ma si parta da una posizione a nostro avviso giustificata, che è questa: laddove ci sono degli impianti che producono energia elettrica, questi comuni - compresi 888 naturalmente i comuni proprietari - devono essere ricompresi nella base di calcolo per la proporzionale etnica.

Solo questo, questa visione dell'insieme, colleghe e colleghi, ha indotto la Südtiroler Volkspartei a presentare molti mesi fa in commissione legislativa quella proposta che è poi sfociata nell'art. 82 e che oggi dovrebbe essere ulteriormente migliorata. Per il resto siamo convinti che ciò sia anche compatibile con le posizioni della Corte costituzionale. Come ha spiegato il cons. Benedikter, qui si parla delle attività che rientrano in questa base di calcolo. Noi le consideriamo come attività produttive di tali consorzi produttori di energia elettrica e siamo dunque dell'avviso che storicamente, moralmente, politicamente e giuridicamente ci troviamo sul terreno di un compromesso ragionevole. Per questa ragione la Südtiroler Volkspartei respingerà questo emendamento e darà naturalmente il voto favorevole ai suoi emendamenti. Grazie, signor Presidente.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Chiodi, ne ha facoltà.

CHIODI: Vorrei incominciare dicendo al cons. Frasnelli che è vero che eravamo tutti in commissione legislativa, è anche vero che è parecchio tempo che siamo a conoscenza di questo articolo che c'è nella legge, però le voglio ricordare, cons. Frasnelli, che noi in commissione legislativa non abbiamo dibattuto questo articolo, perché a metà dei lavori abbiamo abbandonato l'aula perché c'era qualcosa che non andava, cons. Atz, lei che era il presidente mi può confermare questo. Di conseguenza quando siamo arrivati all'art. 82 non abbiamo discusso, collega Frasnelli, sì abbiamo seguito i lavori della commissione come dovevamo seguirli, fino a quando siamo riusciti a sopportare il tutto e poi ce ne

siamo andati. Allora creda, cons. Frasnelli, che forse qualcuno ha seguito i lavori meglio di lei, per quanto riguarda questa legge.

Sta di fatto che io ho ascoltato una storia interessante, svolta sia dal cons. Magnabosco che dal cons. Frasnelli, altrettanto interessante è stato il discorso fatto dalla cons. Zendron. Devo dire che diventa sempre più incomprensibile per i consiglieri trentini, non solo capire perché dobbiamo inserire nella legge sull'elezione diretta del sindaco questo tipo di articolo, perché il percorso è stato difficile ancora in commissione, è stata una legge complessa, tutti noi abbiamo cercato di contribuire, chi è riuscito a raffrontarsi con la Giunta ed avere ragione sulle proposte che faceva va bene, gli altri si sono portati a casa tutto il pacchetto di emendamenti, come la sottoscritta.

Allora non riesco a capire come, su una legge così importante, che mi pare che tutti abbiamo piegato la testa perché eravamo su posizioni diverse per dire: facciamo questa legge, siamo l'unica regione in Italia che non ha una legge come questa, cerchiamo di elaborare, di fare e per certi versi piegare la testa, adesso viene fuori che ci troviamo all'art. 82 a discutere di un argomento che con questa legge non c'entra nulla.

Al di là di questo, che tutte le forze politiche hanno il diritto di presentare quello che ritengono opportuno, mi sembrerebbe giusto il suggerimento che faceva il cons. Delladio di fare di questo argomento una discussione in una legge ad hoc, altrimenti ci troviamo che stiamo qui fino a domani a discutere sull'art. 82.

Quello che mi sconcerta ancora di più è che trovo un emendamento firmato dalla Giunta, allora vi volete mettere d'accordo! Siete venuti ed avete detto: vogliamo una legge per l'elezione diretta del sindaco fatta così e così e addirittura non solo avallate l'art. 82, però addirittura firmate anche l'emendamento, è una cosa vergognosa, perché deve essere la Giunta, soprattutto il proponente che si alza e dice: cari signori, questo articolo non c'entra niente.

E' arrivato anche il momento che ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, davvero queste cose non le capisco, perché siamo andati avanti in un certo modo, adesso ci fermiamo sull'art. 82 con il rischio di non riuscire a portare a casa la legge perché voi non avete il coraggio di dire come stanno le cose; ci sono gli emendamenti che portano anche la firma del Presidente Grandi, qualcuno si prenderà le responsabilità.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Vecli, ne ha facoltà.

VECLI: La ringrazio, signor Presidente. Volevo un attimino riallacciarmi a quanto detto prima dal collega Frasnelli, che, oltre ad essere una persona simpatica, ritengo sia una persona molto intelligente, però il collega Frasnelli ha parlato, ha spiegato la posizione del suo partito, però non ha detto una sola parola sulla legge elettorale, visto che noi qua oggi dovremmo parlare di legge elettorale e la sorpresa è la mia sorpresa, perché ritengo che un indice di preveggenza, di equilibrio, di intelligenza avrebbe dovuto consigliare alla SVP di non appoggiare questo articolo 82, che fortemente tale partito ha voluto definire vergognoso, scandaloso; vale la pena di sottolineare l'impudenza della SVP nel presentare un tale articolo in una legge elettorale.

Credo che in questo modo si stia offendendo l'intero corpo elettorale. Mi scusi, cons. Frasnelli, ma mi meraviglia che la SVP non abbia inserito altri commi per richiedere altri posti, magari arrivando ad indicare chi, il tal signore che abita al terzo piano di quella palazzina, situata in quella via, oppure in quella piazza.

Per cui faccio un invito molto chiaro e trasparente a tutti i consiglieri presenti in quest'aula, soprattutto a quelli della maggioranza, dovete liberarvi dal giogo, dal ricatto che la SVP sta esercitando su di voi, dovete cominciare ad opporvi a queste logiche, che non possono appartenere ad un'assemblea regionale. La gente sta chiedendo risposte concrete e non sta richiedendo posti di lavoro, contrabbandandoli con leggi elettorali. Eventualmente delle richieste, qualora legittime, potranno essere discusse in un ambito specifico ed idoneo, ma non certamente contrabbandate in una legge elettorale.

Ecco perché l'invito formale e sostanziale ad appoggiare l'emendamento presentato e sostenuto, oltre che dal mio partito, da tanti e altri partiti e consiglieri. grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ: In Zusammenhang mit der Behandlung des Gesetzes im Jahre 1993, also des Gesetzes Nr. 1, haben wir einen regelrechten Kampf gegen den damals eingeführten Kompromiß geführt, den Kollege Frasnelli hier klar beim Namen genannt hat. Es war ein Kompromiß, wodurch wir ganze 10 Prozent im Grunde genommen verloren haben. Nun sehen wir - weil das Ganze im Gespräch ist - sehen wir hier neue Formulierungen, die zum ersten auch nicht einmal so klar sind. Man muß genau wissen, wieviel Prozent herauskommen und aus diesem Grund werden wir auch nachmaligen Kleinstkompromissen nicht zustimmen, weil wir der Meinung sind, daß bereits das Gesetz von 1993 Nr. 1 eben ein Kompromiß zu unserem Nachteil war. Um 0,5 Prozent ist es uns nicht wert, dieses neue Kompromißprinzip anzuerkennen. Denn das damals war ja die eigentliche Schwächung, war das eigentliche Abgehen auch von Grundsätzen, die der Verfassungsgerichtshof wegen eines politischen Handels bestätigt hatte und die 0,5 Prozent ungefähr stehen nicht dafür, daß wir das Ganze jetzt einfach im nachhinein legalisieren.

Wir können dem unsere Zustimmung nicht geben, denn wir würden dann dieses Prinzip des damaligen Kompromisses anerkennen, wogegen wir so sehr Sturm gelaufen sind. Ich finde aus diesem Grund, daß die Streichung tatsächlich ein Weg ist. Wir haben einen eigenen Streichungsantrag zu Absatz 2 und Absatz 3 bis eingebracht. Wir sehen, daß man hier eben feilscht; es geht nun nicht mehr um die ganzen 10 Prozente, die wir bereits durch dieses ewige "Packeln und Verhandeln und Hinunterverhandeln" verloren haben. Aus diesem Grund können wir diesem Prinzip einfach nicht zustimmen. Wir verlangen die Geheimabstimmung, bitte.

(In occasione della discussione sulla legge del '93, e più precisamente sulla legge n. 1, noi ci opponemmo con tutte le forze al compromesso allora raggiunto,

di cui ha parlato poc'anzi anche il collega Frasnelli. Si trattava di un compromesso che alla fine ci faceva perdere ben il 10 per cento. Ora, nel corso di questa discussione, abbiamo dovuto constatare che sono state fatte delle nuove formulazioni che peraltro non ci sembrano nemmeno tanto chiare. Innanzi tutto bisognerebbe anche sapere a quali percentuali si arriva e per questo noi non siamo disposti ad acconsentire al benché minimo compromesso, visto che già la legge n. 1 del 1993 rappresentava una soluzione a nostro svantaggio. Per una percentuale dello 0,5 % non ci nemmeno necessario prendere in considerazione una nuova soluzione compromissoria. L'effettiva riduzione, del resto, avvenne già allora e comportò nel contempo anche un discostamento da tutti quei principi che erano stati convalidati anche dalla Corte costituzionale. Pertanto la percentuale dello 0,5% non ci sembra un motivo sufficiente per legittimare in ritardo quell'errore.

Non possiamo dunque dare il nostro consenso perché in questo modo riconosceremo il principio da noi osteggiato che stava alla base di quel compromesso. Per questa ragione ritengo che l'unica via percorribile sia la soppressione dell'articolo. Noi abbiamo conseguentemente presentato un emendamento al comma 2 e 3 bis. Siamo ben consci che qui si mercanteggia, perché tanto ormai il 10% è andato perso. Per questa ragione non possiamo dare il nostro voto favorevole. Noi chiediamo inoltre anche la votazione a scrutinio segreto. Grazie.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury, ne ha facoltà.

KURY: Danke schön Herr Präsident!

Erlauben Sie mir, daß ich etwas zurechtrücke was durch den Beitrag des Herrn Frasnelli hier falsch verstanden werden könnte. Er hat gesagt, man habe sich auf einen vernünftigen Kompromiß geeinigt und dieser vernünftige Kompromiß hat in die neue Gemeindeordnung Eingang gefunden. Der Absatz 2 des Artikels 62 spezifiziert ja eigens, daß die Konsortien, die elektrische Energie erzeugen, bei der Aufnahme vom Personal jene Proporzbestimmungen anwenden, die sich ergeben, indem man alle Gemeinde mitberücksichtigt, in denen es eigene Anlage zur Erzeugung von Elektrizität gibt. Das ist beschlossen worden und das ist der vernünftige Kompromiß, so hat es Herr Frasnelli genannt und er hat in diese Richtung her eine Predigt gehalten, die ich absolut nicht verstehe und die wahrscheinlich bei den Trentinern Kollegen auch einen falschen Eindruck erweckt. Er tut gerade so, als ob man von dieser Seite versucht hätte, diesen vernünftigen Kompromiß abzuändern. Ja, lieber Herr Frasnelli, hat jemand von dieser Seite hier etwas auszusetzen gehabt, nein, im Gegenteil, von der SVP sind alle Rechnungen ausgegangen um diese Bestimmung hier abzuändern und zwar zu einem ganz eindeutigen Vorteil für eine Sprachgruppe. Ich teile absolut nicht Ihre Art der Argumentation, Herr Frasnelli, indem man Fehler der Vergangenheit hernimmt, um neue Fehler für die Zukunft begründen zu können. Ich glaube, daß der Weg, den Sie hier immer wieder vertreten, der falsche ist. Lassen Sie Vergangenheit Vergangenheit sein Herr Frasnelli und versuchen Sie für die Zukunft, wenn es Ihnen tatsächlich ein Anliegen ist, daß wir in Südtirol einmal dazukommen können, daß wir friedlich

zusammenleben. Lassen Sie das Argumentieren mit alten Fehlern. Ich glaube, genau hier unterscheiden wir uns, Herr Frasnelli. Wir waren Freunde des Proporz oder Freundinnen des Proporz. Allerdings haben wir ihn immer so weit akzeptiert als er im Zusammenhang mit einem Nachholbedürfnis stand. Unser Ziel einer echten zweisprachigen Gesellschaft ist es aber, alle Bürger und Bürgerinnen in diesem Land in die Lage zu versetzen, daß sie aufgrund echter Zweisprachigkeit auf dem Arbeitsmarkt in Südtirol die gleichen Ausgangschancen haben und aufgrund dieses besonderen Bildungsstandes in der Zukunft auch Vorteile gegenüber allen EG-Bürgern haben. Das ist unsere Stellungnahme gewesen bezüglich zum Proporz.

Wenn ich als Deutschsprachige mich hier wirklich gegen diese Art zu argumentieren stelle, vielleicht kann ich dann meine Trentiner Kollegen mindestens gleich überzeugen, wie Sie Herr Frasnelli, was hier eigentlich dahintersteckt.

(La ringrazio signor Presidente!

Mi sia consentito di entrare brevemente nel merito delle valutazioni fatte dal cons. Frasnelli che potrebbero, se non poste nella giusta luce, essere malintese. Il collega Frasnelli ha sostenuto che era stato possibile trovare un compromesso ragionevole che è confluito nel nuovo ordinamento dei comuni. Il comma 2 dell'art. 62 sancisce che "negli enti consortili produttori di energia elettrica si tiene conto, per la assunzione proporzionale del personale, della popolazione residente nei comuni in cui esistono impianti per la produzione di rispettiva proprietà". Questo è quanto è stato approvato e che a detta del cons. Frasnelli costituisce un compromesso ragionevole. Egli ha incentrato il suo intervento su questo aspetto svolgendo delle valutazioni che non riesco a condividere e che forse potranno essere malintese dai colleghi trentini. Stante le sue affermazioni si potrebbe ritenere che noi avessimo cercato di modificare detto compromesso. Debbo però dirLe, cons. Frasnelli, che noi non abbiamo avuto nulla da obiettare in ordine a questa disposizione, al contrario, la stessa SVP sta cercando di modificarla al fine di favorire un determinato gruppo linguistico. Non condivido affatto la sua posizione ed il suo modo di ragionare cons. Frasnelli, in quanto Lei fa riferimento ad errori del passato per motivare quelli presenti. Ritengo che la via da Lei imboccata sia quella sbagliata. Mi permetta di suggerirLe di non volgere lo sguardo sempre al passato e di invitarLa ad adoperarsi - sempre che ciò Le stia a cuore - affinché in Alto Adige possa maturare la volontà di una convivenza pacifica. La invito a non motivare la sua posizione richiamando errori che sono stati fatti nel passato. Signor Frasnelli, ritengo che ci distinguiamo proprio per il fatto che noi eravamo sì sostenitori della proporzionale, ma solamente in quanto la ritenevamo strumento necessario per giungere ad una situazione di pareggio tra i gruppi linguistici. Noi auspichiamo una società bilingue che offra a tutti i cittadini pari opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro e che permetta a questi, grazie alla loro cultura particolare, di imporsi in una prospettiva europea. Questa è la posizione che noi abbiamo da sempre difeso in ordine alla proporzionale.

Essendo io stesso di madrelingua tedesca ed avendo ciononostante contestato le argomentazioni adottate spero di essere riuscito a convincere i colleghi trentini quanto Lei cons. Frasnelli.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Magnabosco, per la seconda volta, le ricordo che ha solo due minuti.

MAGNABOSCO: Non vorrei essere stato frainteso. Sentendo l'intervento del cons. Frasnelli ho avuto l'impressione di non essermi spiegato bene, perché ha parlato dei 4 comuni Senales, Naturno, Lagundo e Parcines che la legge del 4 gennaio 1993, n. 1 ha inserito per il computo della proporzionale ed ha lamentato i disagi che in questi comuni ci sono stati per i lavori e così via.

Faccio presente al Consiglio di non farsi fuorviare se non sono stato abbastanza chiaro. Se l'art. 82 non viene approvato e cioè se viene accettato l'emendamento soppressivo dell'articolo, resta in piedi la legge del gennaio 1993, che prevede che al proporzionale si faccia tenendo conto delle dichiarazioni degli abitanti dei 6 comuni, dei due proprietari più i quattro, invece qui si vuole portare gli abitanti di Merano al numero degli abitanti di Bolzano.

Quindi non è che sono toccati i 4 comuni, se non viene approvato questo articolo, se viene accettato l'emendamento soppressivo resta in piedi la vecchia legge, per cui gli abitanti dei due comuni proprietari dovranno tener conto anche dei 4 comuni, così come si è stabilito poco più di un anno fa.

Questo lo dico per amore di verità, perché qualcuno non creda che approvando l'emendamento soppressivo gli abitanti di questi 4 comuni vengano esclusi dal computo proporzionale.

Questo perché non vorrei essere stato frainteso, viste le osservazioni, forse non mi sono spiegato bene.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Atz, ne ha facoltà.

ATZ: Ein paar Sachen muß ich einfach klarstellen.

Zum Kollegen Vecli: Zu den Mehrheitsparteien sagt er, ihr müßt euch von der erpresserischen SVP befreien. Dafür daß wir einen gerechten Kompromiß eingehen und einfordern wollen Kollege glaube ich verdienen wir uns nicht diese Aussagen vom erpresserischen Tun und gerade von Ihrer Partei hätte ich mir so eine Aussage nicht erwartet.

Lassen Sie mich aber vor allen Dingen auch zum Kollegen Magnabosco etwas sagen: Den Grund für den Stimmenverlust ihrer Partei, die einmal 40.000 Stimmen gehabt hat und jetzt nur mehr 6.000 hat, im Südtiroler Proporz zu suchen, ist meiner Meinung nach nicht recht realistisch..

Zur Kollegin Zendron, die sagt, daß hier nicht demokratisch gearbeitet wird. Dann müßte ich Sie auffordern, Ihren Posten in Südtirol zu verlassen, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß Sie einem undemokratischen Gremium vorsitzen wollen.

Dem Kollegen Holzmann, der hier sagt, wir würden die deutsche Volksgruppe bevorzugen möchte ich antworten, daß wir nur einen gerechten Proporz wollen. Er sagt wir würden nicht im Sinne der "convivenza" arbeiten. Gestern Kollege Holzmann, sind ganz andere Töne gekommen von wegen convivenza, gestern hat Ihre Bank von nationalistischem Gedankengut geredet und nicht wir, weil wir nur Gerechtigkeit für unsere Leute fordern. Wir wollen den gerechten Kompromiß durchbringen, den gerechten Proporz in unserem Lande. Deshalb stehen wir hinter dem, was der Kollege Frasnelli gesagt hat. Wir werden diesen Antrag vom Kollege Benedikter ablehnen. Wir werden aber dann in diesem Sinne den Anträgen der Mehrheitsparteien zustimmen.

(Non posso far a meno di precisare alcuni aspetti.

Per quanto attiene le affermazioni fatte dal cons. Vecchi che sollecita i partiti di maggioranza a liberarsi dalla SVP ricattatoria, desidero dire quanto segue: Non credo sia lecito rinfacciarci un comportamento ricattatorio dal momento che non abbiamo fatto altro che cercare di trovare e di richiedere un compromesso equo. Inoltre debbo dire che mi stupisce che un tale rimprovero ci vengo mosso proprio dal Suo partito.

Mi sia consentito di replicare inoltre al collega Magnabosco che attribuisce la causa per la perdita di voti del suo partito, che è passato da 40.000 a 6.000 voti, alla proporzionale. Ritengo questa un'affermazione del tutto infondata e poco realistica.

La collega Zendron ci rinfaccia un comportamento antidemocratico. In proposito debbo controbattere che, se così fosse, la collega dovrebbe lasciare l'incarico che riveste in Alto Adige in quanto non posso pensare che voglia presiedere un organo antidemocratico.

Al cons. Holzmann che ci accusa di privilegiare il gruppo linguistico tedesco debbo replicare che ciò che vogliamo é una proporzionale equa. Egli sostiene che noi non ci adoperiamo per la "convivenza. Cons. Holzmann, debbo dirLe che ieri abbiamo sentito delle affermazioni ben diverse quando il Suo gruppo sosteneva delle idee nazionalistiche, mentre noi non chiediamo altro che giustizia per il nostro popolo. Ci battiamo per un compromesso giusto, per la proporzionale da applicarsi nella nostra provincia. Annuncio sin d'ora che esprimeremo voto contrario in merito all'emendamento del cons. Benedikter, mentre siamo favorevoli agli emendamenti presentati dai partiti di maggioranza.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Willeit, ne ha facoltà.

WILLEIT: Brevissimamente, sarà perché non mi accontento delle incertezze, però leggendo la norma approvata dalla commissione ed ancor più l'emendamento mi rendo conto ancora una volta di aver bisogno di una lezione o di italiano o di matematica, perché non oserei fare il calcolo della proporzionale in base a questa dicitura.

Il testo vigente è assai chiaro e fa riferimento soltanto alla proporzionale etnica, ancorché calcolata per i comuni anche produttori, non solo associati, ma ora evidentemente si fa riferimento anche alla quota di partecipazione dei comuni.

Ora chiedo all'assessore competente se la proporzione etnica potrebbe essere indicativamente 60 per gli italiani, 30-40 per i tedeschi e qualcosa per i ladini e la comproprietà è di 50 e 50, questo lo sappiamo nel caso della A&C, come calcoliamo la proporzionale per il personale della azienda elettrica? E' una domanda precisa che vorrei fare.

Perché è chiarissimo in questa norma il riferimento della proporzionale alle qualifiche funzionali e qui voglio sollevare un'altra questione che riguarda il terzo gruppo linguistico e che abbiamo sempre sollevato in ogni sede opportuna, riferendo la proporzionale alle qualifiche funzionali, si esclude il terzo o il minore gruppo dalle qualifiche più alte, che sono notoriamente limitatissime nel numero, ne sia la prova la riserva dei due posti di direttore, qua esplicitamente formulata, illegittimamente anche al gruppo linguistico tedesco ed italiano, tenendo conto della consistenza dei due gruppi linguistici da cui si va a riservare i due più alti posti ai due più alti gruppi.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benussi, ne ha facoltà.

BENUSSI: Signor Presidente, non mi dilungherò, non parlerò di carattere nazionalistico, nè di convivenza, nè di proporzionale, nè di niente, chiederai semplicemente all'aula di attenersi a quello che è il punto all'ordine del giorno, stiamo trattando una legge molto importante per le nostre popolazioni, la dobbiamo trattare con serietà e coscienza. Mi auguro che tutti abbiano capito che questo articolo non c'entra assolutamente con la legge che dobbiamo approvare, per cui l'unico mio invito è questo: se vogliamo operare con coscienza nei limiti di quello che è l'ordine del giorno, stiamo trattando una legge elettorale, trattiamo gli argomenti esclusivamente inerenti alla legge elettorale. L'art. 82 non c'entra niente per cui per il minimo è doveroso approvare gli emendamenti presentati da alcuni di noi per la soppressione di questo articolo, che assolutamente non c'entra niente con la legge elettorale.

Se ci sono problemi in merito a quanto trattato dall'art. 82, nessuno ci vieta in un secondo momento, in occasione della trattazione di una legge specifica su questo argomento di esprimere i nostri giudizi di carattere politico e di carattere amministrativo e parlando di tutto quello che vogliamo.

Ritengo che sia doveroso da parte nostra, per una legge importante come quella elettorale che ci stiamo accingendo a votare nel suo complesso, che ognuno di noi faccia un esame di coscienza e penso che tutti possono arrivare ad una conclusione immensamente logica, l'art. 82 non c'entra niente, per cui è doveroso da parte nostra che non appaia in questo testo legislativo così importante. Mi auguro che tutti facciano il proprio dovere.

PRESIDENTE: Lei ha mantenuto fede nel dichiarare che sarà molto breve e lo è stato. Ha chiesto di intervenire, per la seconda volta, il cons. Vecchi, ne ha facoltà.

VECLI: La ringrazio, signor Presidente, sarò veramente brevissimo, una piccola risposta al cons. Atz. La nostra collaborazione sarà sempre pronta e leale e ci dichiariamo fin d'ora disponibili e non solo verso l'SVP, ma nei confronti di tutti i partiti per arrivare a delle cose giuste e chiare e che comunque siano a vantaggio della popolazione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Leitner, ne ha facoltà.

LEITNER: Ich werde auch sehr kurz sein. Wenn man mit dem Gesetz Nr. 1 vom 4. Jänner 1993 einen Kompromiß gefunden hat - wir waren damals nicht dabei - dann frage ich mich, welche Notwendigkeit besteht, diesen nach eineinhalb Jahren wieder abzuändern. Das leuchtet mir nicht ein und ich möchte den Regionalaussschuß ersuchen, diesen Artikel zurückzuziehen, weil ich auch der Meinung bin, daß er mit der Direktwahl des Bürgermeisters nichts zu tun hat.

(Sarò molto breve. Dal momento che si sostiene che con la legge n. 1 del 4 gennaio 1993 è stato trovato un compromesso - e ci tengo a precisare che a suo tempo non eravamo ancora presenti in questo consesso - mi chiedo quale necessità ci sia ora, appena un anno e mezzo dopo, di modificare il compromesso raggiunto. Non riesco a capire questo ragionamento e pertanto invito la Giunta a ritirare l'articolo, in quanto convengo con chi sostiene che esso non abbia nulla a che vedere con l'elezione diretta del sindaco.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire, per la seconda volta, il cons. Willeit, ne ha facoltà.

WILLEIT: Debbo purtroppo ancora una volta prendere la parola, in quanto mi ha fatto gentilmente osservare la cons. Zendron che c'è un altro emendamento proposto riguardante il comma 3 dell'attuale art. 62, che dovrebbe essere soppresso, ebbene questo comma contiene una garanzia essenziale a favore del gruppo linguistico ladino, laddove si legge: "Fatta salva comunque la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino agli organi di amministrazione".

Avverto che si tratta di una conquista dopo anni e anni di proteste, non una norma che garantisca la presenza, il che è indubbiamente necessario nel caso dell'azienda elettrica e di aziende di una portata simile, ma di accessibilità.

Orbene non certo si può accettare questo stralcio di questa garanzia, per questo motivo e per gli altri mi associo a coloro che propongono la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. E' stata chiesta la votazione per scrutinio segreto. Informo che siamo in votazione

dell'emendamento soppressivo dell'art. 82, a firma Delladio ed altri. Prego distribuire le schede.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	63
schede favorevoli	33
schede contrarie	26
schede bianche	4

Il Consiglio approva. L'art. 82 è soppresso e quindi tutti gli altri emendamenti presentati all'art. 82 decadono.

Consiglieri vi prego, non si può commentare l'esito della votazione.

Art. 83
(Testo unico)

1. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nei Titoli I e III della presente legge con le norme contenute nel testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 3/L e con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 1988, n. 45/L e nella legge regionale 26 febbraio 1990, n. 4.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nei Titoli II e III della presente legge con le norme contenute nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 ottobre 1993, n. 19/L.

All'art. 83 sono stati presentati alcuni emendamenti, uno a firma dei cons. Benedetti ed altri, che recita: le parole "è autorizzato" sono sostituite da "è tenuto".

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO':

Art. 83
(Einheitstext)

1. Der Präsident des Regionalausschusses wird aufgrund eines Beschlusses des Regionalausschusses ermächtigt, die im I. und III. Titel dieses Gesetzes enthaltenen

Bestimmungen mit den Bestimmungen des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 29. Jänner 1987, Nr. 3/L und mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 22. Dezember 1988, Nr. 45/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und die Wahl der Organe der Gemeindeverwaltungen sowie mit den Bestimmungen des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1990, Nr. 4 in Form eines Einheitstextes zu sammeln und zu koordinieren.

2. Der Präsident des Regionalausschusses wird aufgrund eines Beschlusses des Regionalausschusses ermächtigt, die im II. und III. Titel dieses Gesetzes enthaltenen Bestimmungen mit den Bestimmungen des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 14. Oktober 1993, Nr. 19/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung in Form eines Einheitstextes zu sammeln und zu koordinieren.

Ein Abänderungsantrag von Benedetti, Zendron und Kury.

Die Worte "wird... ermächtigt" werden durch die Worte "ist... verpflichtet" ersetzt.

PRESIDENTE: Intende illustrare l'emendamento cons. Benedetti? Prego.

BENEDETTI: Presidente, è un emendamento proposto con la coerenza con la quale ho iniziato a discutere questa legge fin dal primo articolo, per vedere ultimato questo lavoro in senso logico, vale a dire a produrre un testo unico, mi sembrava che al posto di "autorizzato" inserire "è tenuto", fosse maggiormente impegnativo nei riguardi della Giunta e dei tecnici ad arrivare ad un testo unico anche in tempi brevi e con l'obbligo di arrivarci, questo per una lettura più attenta della legge, che sicuramente dovrà essere una legge in mano a moltissima gente e quindi con una lettura estremamente semplice.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo così emendato? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 83 è approvato.

Art. 84

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto contrario, 2 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 84 è approvato.

Dobbiamo anche approvare il titolo del disegno di legge: "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali, nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1".

Prego dare lettura in tedesco.

DENICOLO: Überschrift zum Gesetzentwurf, worüber zu befinden ist: "Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems der Wahl der Gemeinderäte sowie Änderungen des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1".

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione il titolo del disegno di legge. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, il Consiglio approva.

E' stata presentata una richiesta, da parte del cons. Willeit, che devo accettare nel rispetto del regolamento. Dò lettura di questa richiesta: "Ritenendo il presente disegno di legge sulla elezione diretta del sindaco e sulla modifica del sistema elettorale comunale lesivo della parità di diritti e delle caratteristiche etniche e culturali del gruppo linguistico ladino e dei cittadini che vi appartengono chiedo che si proceda alla votazione finale separata per gruppi linguistici. Ciò ai sensi degli artt. 56 dello statuto di autonomia e 92 del regolamento interno di questo Consiglio." Firmato cons. Willeit.

Lei intende illustrare questa sua richiesta all'aula? Prego.

WILLEIT: Presidente, è un atto dovuto il mio, in quanto questa richiesta è per legge preordinata ad un'eventuale impugnazione della legge davanti alla Corte costituzionale da parte del sottoscritto, ciò ai sensi dell'art. 56 dello statuto di autonomia e dell'art. 92 del regolamento interno. Mi astengo da qualsiasi ulteriore motivazione, richiamando le ripetute osservazioni che ho fatto ogni qualvolta si presentava una situazione di necessità di regolamentare specificatamente la posizione del gruppo linguistico che rappresento. Riassumo in tre parole le principali osservazioni che ho fatto, la limitazione dell'elettorato passivo, l'esclusione da cariche elettive quali assessore, vicesindaco, sindaco nei comuni non ladini, l'inasprimento delle condizioni di presentazione delle candidature ed infine l'art. 39 stralciato, che non agevola in alcun modo l'accesso del terzo gruppo linguistico al consiglio, rendendo in tal modo impossibile la partecipazione di questo gruppo agli affari comunali.

E' stato detto più privatamente che non in aula si provvederà un domani alla modifica dello statuto, ognuno di voi sa che cosa significa la modifica dello statuto, è una procedura complessa e lunga, inoltre ritengo sia necessario e più opportuno intervenire sullo statuto in modo organico, comprendendo tutte le situazioni di discriminazione, non soltanto un punto, ed infine per quanto concerne questa legge l'applicazione giusta di questa legge, vi era la garanzia sufficiente nello statuto, rappresentata dall'art. 62 del medesimo.

Appare ovvio che il mio voto sarà conseguenzialmente contrario al disegno di legge.

PRESIDENTE: Nel rispetto del regolamento la richiesta medesima può essere presentata in qualunque momento della discussione, ma prima comunque della votazione finale. L'art. 85 dice che il presentatore ha dieci minuti di tempo per l'illustrazione ed uno per gruppo possono intervenire cinque minuti.

Ho dato lettura di una richiesta legittima, rispettosa del regolamento, l'ho letta ed il proponente l'ha illustrata, il regolamento prevede che il proponente abbia 10 minuti di tempo per illustrarla. Se qualcuno intende intervenire, uno per gruppo, ha 5 minuti di tempo per dichiarare se è favorevole o contrario a questa richiesta.

Lei vuole che venga distribuito il documento e formalizza la richiesta. Allora devo sospendere i lavori per il tempo necessario.

(ore 17.21)

(ore 17.37)

PRESIDENTE: E' stato distribuito il testo della richiesta avanzata dal cons. Willeit, è stata illustrata, per regolamento può intervenire un consigliere per gruppo per il tempo di 5 minuti.

Non voglio fare delle forzature all'aula, vorrei chiudere i lavori questa sera per consentire a tutti voi domani di occupare la giornata per altri impegni istituzionali, se siete d'accordo chiuderei i lavori questa sera esaurendo questo punto all'ordine del giorno, perché questa mattina nella conferenza dei capigruppo avevamo concordato che dopo questo punto all'ordine del giorno saltavano le giornate del 13 e 14, il 14 era stato chiarito perché c'è sciopero generale, se invece riusciamo questa sera ad approvare questo disegno di legge, domani non si fa seduta.

La parola al cons. Gasperotti.

GASPEROTTI: Chiedo se questa richiesta fatta dal collega Willeit è una richiesta compresa nello statuto e quindi noi non possiamo fare niente, però in questo caso devo manifestare il mio disagio, perché non ritengo che l'elettorato attivo, cioè quelli che hanno votato, non solo per me, ma anche per voi colleghi, non si siano divisi per gruppo etnico, ma abbiano votato una lista e quindi diventa difficile riuscire a capire perché questo avvenga. Se poi la richiesta del collega Willeit è rispettosa del regolamento e dello statuto e questo da modo a lui di intraprendere una iniziativa che vada nel senso dichiarato dal collega Willeit, non mi posso opporre, anzi devo dire la verità, del mondo ladino se ne è parlato molto e si è fatto ben poco.

Quindi anch'io mi associo all'altra parte di disagio, che è quella che non abbiamo tenuto conto in questa legge della questione ladina.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende prendere la parola? Prego, cons. Zendron.

ZENDRON: Voglio dire che io so, forse posso rispondere alla domanda del cons. Gasperotti...

PRESIDENTE: Le chiedo scusa collega di interromperla ancora una volta, però chiedo ai colleghi di prendere posto. Prego, cons. Zendron.

ZENDRON: Vorrei solo dire che so che è possibile per il collega Willeit chiedere questo, perché deve essere i due terzi del gruppo linguistico a chiederlo e lui è già i due terzi in questo Consiglio, però mi associo a quanto detto dal cons. Gasperotti, credo sia sbagliato esasperare le differenze etniche nel voto su questa legge, perché le differenze sono politiche, sono trasversali ai gruppi linguistici, non credo che la differenza principale fra di noi sia di appartenenza ad un gruppo linguistico. Anch'io voglio esprimere il mio disagio per l'applicazione di un articolo dello statuto, che è stato messo nello statuto come estrema garanzia, il cui uso facile, come qualche volta viene adombrato anche nel Consiglio provinciale di Bolzano, dovrebbe di per sé essere un campanello di allarme sulle difficoltà di funzionamento dell'organismo parlamentare, che è politico e nel quale le differenze dovrebbero essere più politiche di opinioni, di interessi concreti e meno di appartenenza etnica.

Noi apparteniamo sì ad un gruppo etnico, ma apparteniamo anche a tante altre cose, credo che qui dovrebbe valere la nostra rappresentatività. Personalmente sono stata votata da molti ladini, da molte persone di lingua tedesca e da persone di lingua italiana, per cui mi riesce ancora più difficile comprendere perché si voglia sottolineare solo questo specifico aspetto delle differenze rispetto a questa specifica legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Atz, ne ha facoltà.

ATZ: Sehr geehrter Herr Präsident!

Wir haben auch hier wieder Töne vernehmen müssen, die einfach nicht gerecht sind. Kollege Willeit, gerade die SVP war bis jetzt die einzige Partei die sich um die ladinischen Belange auch in Rom gekümmert hat und sich dafür seit vielen Jahren eingesetzt hat. Wir haben Beweise genug. Es liegen in Rom Abänderungsanträge genug zu Verfassungsgesetzen, die noch auf ihre Behandlung waren und wir werden aber nicht müde sein, auch in Zukunft solche Abänderungsanträge einzubringen. Wir müssen uns also nicht sagen lassen, daß wir uns um Ihre ladinischen Probleme nicht kümmern. Wir waren und sind bis jetzt die einzigen, die uns um diese Probleme gekümmert haben. Und wenn die Ladiner heute so dastehen, wie sie dastehen, dann haben sie es der Südtiroler Volkspartei zu verdanken. Sie haben sicher Recht, wenn Sie sagen, da und dort wäre noch etwas zu verbessern aber wir werden gegen diesen Antrag stimmen.

(Illustre signor Presidente!

Ancora una volta sono state fatte delle affermazioni non veritiere. Collega Willeit debbo dirLe che finora la SVP è stato l'unico partito che da anni si è adoperato per le questioni dei ladini e ciò anche a livello romano. I tanti emendamenti

presentati alle leggi costituzionali, che tuttora attendono di essere esaminati, ne sono prova sufficiente. Ed inoltre desidero dirLe che anche in futuro non ci stancheremo di attivarci in tal senso e di presentare degli emendamenti. Pertanto respingiamo fermamente l'accusa di non essere interessati ai problemi del gruppo linguistico ladino, in quanto finora siamo stati l'unico partito che ha affrontato tale tematica. E se la situazione dei ladini è quella che oggi è, allora ciò è merito della SVP. Riconosco cons. Willeit che vi sono ancora molti aspetti suscettibili di miglioramento, ma per le ragioni esposte ci esprimeremo contro la presente proposta.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Alessandrini, ne ha facoltà.

ALESSANDRINI: Credo che su una legge di ordinamento di questa portata potremmo certamente pensare che c'è un apporto complessivo, che prescinde dall'appartenenza di gruppo etnico, è chiaro però che in capo al collega Willeit c'è un potere indiscutibile di proporre la votazione separata. A mio giudizio votare separatamente per gruppi etnici, su una legge di questa portata francamente è poco comprensibile, vorrei però, Presidente, che fossero chiare le conseguenze di un voto separato per gruppi etnici. Non mi è chiaro che se votando separatamente per gruppi etnici e nell'ipotesi che due gruppi etnici fossero contrari alla legge, se questo blocca l'iter legislativo o se invece ci sarà per l'approvazione finale del disegno di legge una votazione d'aula non separata.

Quindi vorrei da parte del Presidente qualche indicazione delle conseguenze del voto per gruppi etnici separati.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: ...Art. 56 sagt: Wenn angenommen wird, daß ein Gesetzesvorschlag die Gleichheit der Rechte zwischen den Bürgern verschiedener Sprachgruppen oder die volkliche und kulturelle Eigenart der Sprachgruppen verletzt, so kann die Mehrheit der Abgeordneten einer Sprachgruppe im Regionalrat die Abstimmung nach Sprachgruppen verlangen.

Abg. Willeit ist dieser Ansicht und warum soll man diese Bestimmung, die seit 1972 besteht nicht anwenden? Man wird ja sehen, dann... Er wird ja begründen, wenn er gezwungen ist, beim Verfassungsgerichtshof anzufechten. Ich glaube, er wird schon seine Gründe haben. Warum soll man ihn das nicht tun lassen.

(...l'art. 56 recita: "Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale può chiedere che si voti per gruppi linguistici." Il cons. Willeit è di questo avviso e mi chiedo perché questa disposizione, che vige sin dal 1972, non debba trovare applicazione? Si vedrà... Egli saprà motivare l'impugnazione dinnanzi alla Corte costituzionale. Egli avrà sicuramente delle ragioni e mi chiedo perché non gli debba venir concessa questa possibilità.)

PRESIDENTE: Penso che al collega Alessandrini abbia risposto il collega Benedikter. Altri intendono intervenire? La parola al cons. Waldner.

WALDNER: Geehrtes Plenum!

Ich finde die Äußerungen von Herrn Atz scheinheilig und nicht zum Thema. Ich meine, die SVP hat selbstverständlich für die Ladiner einiges getan, aber sie kann nicht in allen Bereichen die Vorherrschaft verlangen. Wenn Herr Willeit sich für die Ladiner einsetzen will und er ist Ladiner, dann darf er das tun. Das ist überhaupt keine Begründung, daß man deswegen nicht so abstimmt. Das ist absolut bei den Haaren herbeigezogen und nicht begründet. Suchen Sie sich bitte bessere Argumente und sonst soll die Volkspartei den Fraktionssprecher auswechseln.

(Stimati colleghi!

Ritengo le affermazioni fatte del cons. Atz pura ipocrisia ed inoltre del tutto fuori luogo. Riconosco che la SVP si è adoperata per la questioni dei ladini, ma ciononostante ritengo che non possa pretendere di predominare in tutti i settori. Se il collega Willeit intende adoperarsi per i ladini, ed appartenendo lui stesso a tale gruppo linguistico, ha il diritto di farlo. Ritengo del tutto infondate le motivazioni adottate per giustificare la posizione contraria in ordine a questa disposizione. Vi invito a giustificare meglio questa vostra posizione e, se ciò non dovesse essere possibile, mi permetto di consigliare alla SVP di sostituire il proprio capogruppo.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? La parola al cons. Palermo.

PALERMO: Presidente, per la verità ho qualche perplessità, perché a me parrebbe che in base allo statuto ed al regolamento, sì è vero esiste una tutela dei gruppi linguistici, però a me parrebbe che lo stesso regolamento faccia riferimento in varie norme alla appartenenza del gruppo linguistico italiano e di quello tedesco. Ad esempio si è posto il problema della eventuale disparità di trattamento in relazione al gruppo linguistico ladino, proprio in relazione alla norma che prevede l'alternanza nella nomina del Presidente del Consiglio regionale, per due anni e mezzo un appartenente al gruppo linguistico italiano e per due anni e mezzo al gruppo linguistico tedesco.

Già mi pare che lo stesso regolamento e lo stesso statuto, che è dettato specificamente per la regione Trentino-Alto Adige, in cui sono presenti queste due componenti essenziali, mi pare che preveda determinate norme a tutela di queste due specifiche componenti e questo non vuol dire che non debbano trovare una tutela delle componenti etniche di carattere diverso, in quanto in ogni regione italiana esistono delle componenti etniche che possono essere diverse, ma che rappresentano normalmente delle esigue minoranze, rispetto alle quali non vengono dettate delle norme di tutela di carattere generale, come invece vengono dettate per la regione Trentino-Alto Adige per la presenza di questi due gruppi linguistici.

Peraltro è da osservare che la norma di cui all'art. 56 e 92 del regolamento prevedono in sostanza un effetto che è identico, sia nel caso in cui si proceda a votazione per gruppi linguistici separati, sia nel caso in cui l'aula ritenga di non dover ammettere questo tipo di votazione separata, perché anche nel caso in cui non venga ammessa questo tipo di votazione, il gruppo linguistico che sente di essere stato violato nei rispettivi diritti ha la possibilità di proporre ricorso alla Corte costituzionale.

Quindi eventualmente, nell'ipotesi in cui si ritenga violato questo diritto, sempre dovrebbe esistere la possibilità, nell'ipotesi in cui ricorra effettivamente la necessità di un'interpretazione da estendersi in favore del gruppo ladino, esisterebbe sempre la possibilità, parificata alla mancata votazione, di proposizione del ricorso alla Corte costituzionale. In sostanza lo scopo di cui intende avvalersi l'esponente del gruppo ladino, comunque mi pare che potrebbe essere fondatamente fatto valere dinnanzi alla Corte costituzionale, che è il motivo che traspare dalla richiesta che è stata innanzi effettuata.

Quindi, nonostante nutra il massimo rispetto, in relazione al gruppo ladino, credo che lo statuto ed il regolamento prevedano delle specifiche norme esclusivamente per queste due tipologie, in relazione alle altre che sono sempre presenti, non dovrebbe esistere la stessa garanzia. Per questo motivo personalmente il mio parere è contrario alla votazione per gruppi linguistici separati.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire per la seconda volta la cons. Zendron.

ZENDRON: Presidente, ho già detto che sono molto perplessa rispetto alla richiesta, però voglio dire che credo sia diritto di un gruppo linguistico, in questo caso rappresentato da un solo consigliere, di chiedere comunque la votazione separata. Per cui nel caso si voti, vorrei dire che voto a favore di questa sua richiesta, pur essendo completamente contraria nella sostanza, cioè credendo che non sia questo uno dei casi che ricadono in una valutazione politica, ma dal punto di vista procedurale voglio dire che voterò a favore.

PRESIDENTE: Altri vogliono intervenire? Faccio presente che il Consiglio può accettare questa richiesta o respingerla, è chiaro che è facoltà del Consiglio ed il Consiglio deve pronunciarsi con un voto a favore o con un voto contro. Questo è il problema.

La parola al cons. Willeit.

WILLEIT: Brevissimamente per contestare nel modo più assoluto coloro che mi attribuiscono un uso indiscriminato di questo rimedio, che ripeto è un rimedio d'obbligo se intendo aprirmi o conservarmi la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale. Ammetto che si tratti di una forma assai incisiva di tutela dei singoli gruppi, però almeno questa volta in modo uguale per i gruppi, in virtù degli artt. 3, 6 della Costituzione, 2, 4 dello statuto di autonomia.

Ho spiegato perché ritengo la legge lesiva, l'ho spiegato attraverso l'intero procedimento di approvazione della legge. Ogni volta ho puntualizzato il perché ritenevo svantaggiato quel gruppo, per me è uguale se l'aula accetta o non accetta la richiesta, la faccio affinché venga accettata, però non cambia nulla, per me l'ho fatta ed un domani posso liberamente ricorrere alla Corte costituzionale.

Non capisco affatto il discorso del cons. Atz, che in questa occasione viene a rinfacciarmi quello che il partito suo ha fatto per i ladini, su questo possiamo confrontarci un'altra volta, se ha fatto e per quello che ha fatto io non posso che lodare quel partito e chiedere di continuare, però non è questa la sede e soprattutto nulla ha a che fare con la mia richiesta, nulla di nulla.

Il cons. Atz ha il pregio di mettere tutto in bocca ad un altro quello che lui pensa e di riferire ogni mio discorso alla SVP, io parlo all'aula, parlo alla maggioranza, a chi ha proposto la legge e non solo al SVP.

PRESIDENTE: Pongo in votazione questa richiesta, formulata dal collega Willeit. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 14 voti favorevoli, 34 contrari e 6 voti di astensione la proposta viene respinta.

Siamo in dichiarazione di voto. Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Allora prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

Ho chiesto: siamo in dichiarazione di voto e nessuno ha alzato la mano ed allora ho fatto distribuire le schede.

Lei non ha titolo di parlare, cons. Gasperotti, lei deve invece essere molto attento a quanto il Presidente chiede ai consiglieri.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Prima di rendere noto l'esito della votazione, devo comunicare all'aula, ai sensi dell'art. 79 del regolamento, che devono essere apportate le seguenti correzioni formali al testo che sta per essere licenziato dall'assemblea: all'art. 6, comma 1, lettera a) il riferimento deve essere fatto all'art. 13 e non più all'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5; l'art. 18 della legge regionale n. 5 del 1956 è stato integralmente sostituito dal medesimo art. 13; all'art. 13, comma 1, lettera b) nel solo testo italiano le parole "vicedirettori onorari" devono intendersi "vicepretori onorari", sono aggiustamenti tecnici che devo comunicare all'aula.

Prima di comunicare l'esito della votazione, ritengo che questo sia un momento molto importante per questa assemblea legislativa ed a conclusione di questo dibattito, che ha visto sì l'approvazione della legge elettorale per i comuni della regione, sento un dovere di ringraziare innanzitutto il Vicepresidente, l'Ufficio di Presidenza, i consiglieri e tutti i dipendenti del Consiglio regionale, che hanno fornito una grossa collaborazione.

Dimostrando un comportamento corretto - e mi rivolgo a voi consiglieri - rispettosi delle regole dell'assemblea, vi devo ringraziare per la disponibilità e l'impegno di tutti, hanno fatto in modo che potesse giungere in tempi accettabili all'approvazione

di una nuova normativa che si presenta di importanza fondamentale per le nostre comunità.

Non è stato facile per me presiedere in questi giorni, io ce l'ho messa tutta, anche se sto veramente meditando di lasciare questo incarico istituzionale a qualcun altro, perché se non c'è più disciplina e collaborazione è chiaro che per il Presidente è sempre più difficile presiedere l'aula. Faccio l'auspicio che i lavori del Consiglio regionale possano proseguire anche in futuro, nel medesimo spirito di democrazia, nel rispetto delle idee di tutti, in un clima di reciproca collaborazione. Questo è l'auspicio che faccio al Consiglio.

Comunico ora l'esito della votazione finale del disegno di legge:

votanti	64
schede favorevoli	50
schede contrarie	10
schede bianche	4

Il Consiglio approva.

(Applausi)

PRESIDENTE: Comunico che domani non c'è seduta del Consiglio regionale, la convocazione avverrà a domicilio. Buona serata.

La seduta è tolta.

(ore 18.11)

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 15:

Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali della regione (presentato dalla Giunta regionale)

Gesetzentwurf Nr. 15:

Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems zur Wahl der Gemeinderäte der Region (eingebracht vom Regionalausschuß)

pag. 2

Seite 2

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

ZENDRON Alessandra <i>(Gruppo Verdi - Grüne - Vërc)</i>	pag.	1-24-56-77-80
ATZ Roland <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	2-69-77
WILLEIT Carlo <i>(Gruppo Ladins - Autonomia Trentino)</i>	"	3-37-40-42-70-72-75-80
GIOVANAZZI Nerio <i>(Gruppo Partito Popolare)</i>	"	3-7-9-11-21-27-33-38-41-46
BENEDETTI Marco <i>(Gruppo A.D. - A.T. - P.S.D.I.)</i>	"	3-74
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	10-11-15-21-32-51-78
GASPEROTTI Guido <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	"	21-33-41-46-76
BERGER Johann Karl <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	22-29
KURY Cristina Anna <i>(Gruppo Verdi - Grüne - Vërc)</i>	"	25-27-30-34-67
PINTER Roberto <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	"	27
GRANDI Tarcisio <i>(Gruppo Partito Popolare)</i>	"	30
DELLADIO Mauro <i>(Gruppo Lega Nord Minoranze Etniche)</i>	"	50
HOLZMANN Giorgio		

<i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)</i>	"	50
MAGNABOSCO Armando <i>(Gruppo Misto)</i>	"	59-69
FRASNELLI Hubert <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	61
CHIODI WINKLER Wanda <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	pag.	64
VECLI Gianpietro <i>(Gruppo Lega Nord Trentino)</i>	"	65-72
KLOTZ Eva <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	66
BENUSSI Ruggero <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)</i>	"	71
LEITNER Pius <i>(Gruppo Die Freiheitlichen)</i>	"	72
ALESSANDRINI Carlo <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	78
WALDNER Christian <i>(Gruppo Die Freiheitlichen)</i>	"	79
PALERMO Carlo <i>(Gruppo Misto)</i>	"	79